Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 16 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

A DISPERSI

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 293.

Giorgis Giorgio di Giovanni e di Fiorio Maria, nato a Roma il 23 aprile 1897, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore, durante lunghi e faticosi mesi di guerra, aveva dato alla sua nave e all'equipaggio la pronta intelligenza, la feconda attività, la elevata dirittura spirituale che lo distinguevano. Attaccato nella notte sul 28 marzo da una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, accettava la lotta con fiera decisione. Venuto a mancare ogni mezzo per continuare a combattere, ridotta la sua nave un groviglio di materia e di fuoco, ferito egli stesso al capo e sanguinante, scendeva fra i marinai per trasfondere in loro con voce chiara, con parola calda la serenità e la forza del suo cuore. Oltre ogni possibilità si prodigava nel tentativo di domare gli allagamenti, di estinguere gli incendi. Perduta ogni speranza di salvezza, riuniva a poppa la sua gente per lanciare in estrema comunione di spiriti il saluto al RE e al DUCE. E i marinai, scesi ordinatamente nelle zattere, videro il loro comandante che dritto, forte, tranquillo, col sanque che gli colava lungo il viso, risaliva verso prora in mezzo al bagliore degli incendi. Disparve con la nave che tanto aveva amato. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 294.

Corsi Luigi di Carlo e di Airoldi di Robbiate Camilla, nato a La Spezia il 4 aprile 1898, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore, durante molti mesi di guerra, con spirito di completa dedizione, aveva trasfuso nell'equipaggio le sue belle doti di volontà e di energia. Colpita ed incendiata, nella notte, la nave da una squadra nemica comprendente più unità da battaglia, privata ormai di ogni mezzo di offesa e di difesa, ancora si prodigava in un supremo tentativo di salvarla ed ai suoi marinai portava, con la parola e con l'esempio, quella forza e quella serenità, che erano nella sua anima. Sbandata fortemente la nave prima di ordinarne l'abbandono, prima di far mettere in mare le zattere, riuniva a poppa la gente per lanciare nella notte buia, l'estremo grido di fede: Viva l'Italia, Viva il Re, Viva il Duce. E all'Ammiraglio che lo invitava a salvarsi, rispondeva pacato, sereno, tranquillo: « Non mi salvo; la mia zattera è per i marinai ». Dalla plancia, mentre intorno a lui divampava furioso l'incendio, dava ancora l'ultimo comando: « Affondate la nave ». E con essa, che già in altri combattimenti al suo comando aveva vittoriosamente spiegato al vento la bandiera di battaglia, Egli si inabissava nel mare. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 295.

Casana Costanzo di Giacomo e di Assandri Eulalia, nato a Genova il 18 gennaio 1900, capitano di fregata. — Comandante di Ct. facente parte di una squadriglia di scorta ad una Divisione incrociatori, partecipava a lungo e violento combattimento navale, dimostrando ottime doti di comando, aggressività e sprezzo del pericolo. Caduta la notte, mentre la sua nave era seriamente danneggiata e messa in pericolo da un fortunale d'eccezionale violenza, dava tutte le disposizioni, atte a combattere l'azione devastatrice delle onde. La sua azione di eroico animatore e d'intrepido marinaio veniva, però, sopraffatta dalla violenza del mare che rendeva vani gli sforzi del suo magnifico equipaggio. Quando ogni speranza fu perduta e la nave stava per soccombere, sapeva donare ai suoi uomini, che con fierezza lo avevano seguito in combattimento, anche la forza spirituale di affrontare serenamente l'istante supremo. Unito a loro, in un sublime atto di fede, lanciava anche sulle vie dell'etere il triplice grido di « Viva l'Italia - Viva il Re - Viva il Duce » perchè tutti i marinai d'Italia potessero raccoglierlo a testimonianza del tradizionale spirito eroico della nostra gente. S'inabissava infine con la sua nave, alla cui sorte si sentiva legato al di là della vita, con la bandiera di combattimento spiegata al vento. — Mediterraneo centrale, 23 marzo 1942-XX

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 296.

Giannattasio Vittorio di Francesco e di d'Amelio Teresa, nato a Napoli (San Giuseppe) il 13 agosto 1904, capitano di fregata. — Comandante in 2ª di incrociatore, fedele, intelligente, appassionato collaboratore del suo comandante, quando la nave, sotto il tiro, a brevissima distanza dei grossi calibri di una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, veniva smantellata e incendiata, era dovunque fosse maggiore il pericolo, pronto per riparare una avaria, per domare un incendio. Vicino all'ammiraglio e al comandante, quando venne deciso l'abbandono della nave, riunì a poppa i superstiti per l'estremo saluto, li rincuorò, li animò, ne curò la salvezza. Di sè non ebbe pensiero, perchè la sua opera non era compiuta. All'ordine del comandante di affondare la nave, cercò e subito trovò un compagno che si calasse con lui nel deposito delle munizioni. Scesero insieme in Santa Barbara; diedero fuoco alle cariche e non tornarono più. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 18 *maggio* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *giugno* 1942-XX, *registro n.* 8 *Marina, foglio n.* 297.

Grosso Umberto di Antonio e di Mensa Genoveffa, nato a Pinerolo (Torino) il 14 ottobre 1890, sottotenente del C.R.E.M. — Ufficiale di animo grande e di cuore generoso. All'ordine del comandante di abbandonare la nave dilaniata e incendiata dal tiro a brevissima distanza di una squadra nemica comprendente più navi da battaglia, non scendeva con gli altri nelle zattere, rimaneva a bordo, perchè alla sua nave non aveva ancora dato abbastanza di se stesso. Quando il comandante in 2ª chiese chi volesse scendere con lui nel deposito delle munizioni per far saltare la nave, affinchè non potesse divenire preda del nemico, egli si offrì per primo, fermo e sicuro. Non lo spingevano gli impeti e gli entusiasmi della giovinezza, ma la fredda, cosciente volontà dell'età avan-

zata. Nella notte illuminata dalle vampe dell'incendio seguì il comandante in 2ª giù nell'oscurità della Santa Barbara: con lui diede fuoco alle cariche, e, come lui, non fece ritorno. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

Regio decreto 28 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 480.

Milano Mario di Carlo e di De Iorio Clelia, nato a Termoli il 17 luglio 1907, capitano di corvetta. — Comandante di C.T., di scorta a convoglio, fatto segno a violento attacco di preponderanti forze navali nemiche e irrimediabilmente colpito fin dall'inizio della battaglia, affrontava con saldo cuore e decisa volontà il combattimento e, benchè rimasto ferito in modo grave dalle prime salve, che smantellavano le sistemazioni della plancia, proseguiva audacemente la lotta, rinnovando nei suoi uomini, con la parola animatrice e il suggestivo esempio, indomito coraggio e ardore combattivo. Mentre l'unità sempre più colpita dalla furiosa e soverchiante azione di fuoco nemica lentamente s'inabissiva, egli restava intrepido e sereno e, vincendo con stoicismo il dolore delle ferite, si preoccupava di salvare il suo equipaggio. Restava sulla sua nave, fino all'ultimo istante. Stremato nel fisico, piagato dalle ferite, ma più forte che mai nello spirito corroborato dall'avversa fortuna e dal sacrificio, scompariva in mare lasciando un retaggio luminoso di ardimento e di fede Esempio di nobili virtù militari e guerriere, di assoluta dedizione al dovere eroicamente compiuto e alla Patria - Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

Garau Giovanni di Enrico e di Florio Maria, nato a Cagliari il 3 marzo 1917, tenente di vascello. — Direttore del tiro di C.T., di scorta a convoglio, durante un violento attacco notturno da parte di preponderanti forze navali nemiche che inquadravano e colpivano gravemente la sua unità, immobilizzandola e interrompendo i servizi telefonici, dirigeva in coperta dal complesso di prora un'intensa e decisa reazione di fuoco contro il nemico. Feriti alcuni dei suoi uomini, cooperava egli stesso al caricamento dei pezzi perchè il tiro proseguisse serrato e martellante contro le navi nemiche, incitando i dipendenti con l'esempio altamente suggestivo e con la parola animatrice. Mentre la sua unità squarciata dal bombardamento avversario lentamente affondava, continuava a combattere e solo allorchè l'acqua ebbe raggiunto la coperta dava l'ordine alla sua gente di mettersi in salvo innalzando al cielo l'ardente grido « Viva il Re », « Viva il Duce ». Ma ricusava per sè la salvezza, nella suprema fedeltà alla nave, ergendosi solo di faccia al nemico come per suggellare nell'estrema offerta l'eroismo del marinaio e la virtù della stirpe. — Mediterraneo centrale, 9 novembre 1941-XX.

(3512)

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

R. decreto 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 426.

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ORO

Dell'Anno Francesco di Angelo e di Lupi Maria, nato a Taranto il 16 ottobre 1902, capitano di fregata — Comandante di cacciatorpediniere di servizio di scorta ad una nave trasporto con spirito animoso e con pronta manovra, impiegando ogni efficace accorgimento ed ogni mezzo di offesa e di difesa, tentava di proteggerla da ripetuti attacchi aerei nemici Colpito ed inutilizzato il trasporto a lui affidato, con manovra difficile e con perizia tecnica, sempre sotto l'azione di bombardamento ne tentava il rimorchio Attaccato da una forza navale decisamente superiore che lo inquadrava col tiro intenso e ben diretto delle artiglierie, cosciente nel rischio e deciso nell'intento, le muoveva incontro audacemente tentandone per due volte il siluramento Lanciati tutti i siluri, colpita irrimediabilmente la sua nave e incendiata da uno scoppio di munizioni, sereno al suo posto di comando, continuava ad infondere energia al suo equipaggio, che rispondeva ancora al martellante tiro nemico, quando l'acqua aveva già invaso la coperta e lo sbandamento preludeva l'imminente inabissarsi Esempio di alte virtù militari e marinaresche, di combattività eroica ed indomita volontà animatrice, lasciava per ultimo la sua nave, quando questa sprofondava nelle onde, spiegando ancora al vento la bandiera di combattimento. — Mediterraneo centrale, 1° dicembre 1941-XX.

R. decreto 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 248.

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Migliorini Augusto fu Giorgio e di Emma Bracci, nato a Piombino (Livorno) il 31 marzo 1911, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile, in un'azione notturna attaccava ed affondava un sommergibile nemico colpendolo con il siluro e le armi di bordo L'azione è stata condotta con particolare spirito aggressivo con abilità e perfetta manovra, riusciva a schivare due siluri lanciati dal nemico alcuni secondi prima dell'affondamento, dimostrando spiccate qualità di comandante magnifica calma e sprezzo del pericolo. — Mediterraneo orientale, 16 luglio 1941-XIX

R. decreto 16 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n 4 Marina, foglio n. 118.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Vallone Edoardo di Antonio e di Stefani Clementina, nato a Fiume il 3 agosto 1896, tenente di vascello. — Capo squadriglia di unità adibite a dragaggio in un settore avanzato, dimostrava, in numerosissime uscite, oltre che perfetta perizia marinaresca, anche il più grande sentimento del dovere ed un assoluto sprezzo del pericolo. Quando già la zona a levante della Piazza Forte era percorsa da numerose autoblinde nemiche, guidava una spedizione che riforniva di viveri la stazione di segnali di Belafarid ed al ritorno, in varie riprese, malgrado le avverse condizioni del mare, che rendevano lente e difficili le operazioni di imbarco portava in salvo numerosi nostri militari dispersi. — Tobruch, 26 agosto 1940-XVIII 13 gennaio 1941-XIX

Tricomi Pietro di Letterio e di Barale Leteria, nato a Messina l'11 giugno 1915 matr. 95064, marò scelto. — Durante un violento e prolungato bombardamento navale, volontariamente si prodigava a riparare linee telefoniche ed a sostituire ai pezzi compagni feriti A sera, sempre durante il bombardamento navale dava tutta la sua opera per spegnere un incendio sviluppatosi fra le cariche della batteria, incurante delle ustioni al corpo e del fuoco alle vesti Prigioniero a Bardia riusciva a fuggire e, avventurandosi nella zona desertica per diversi giorni, riusciva a rientrare nelle linee per continuare a combattere - Sollum 11 dicembre 1940-XIX

Rocca Ercole di Gerardo e di Martini Palma, nato a Isola Liri (Frosinone) il 19 maggio 1914, matr. 32382, S.D.T — Volontariamente si prodigava alla riparazione di pezzo da 102 sotto il fuoco nemico In combattimento contro navi nemiche si offriva di sostituire un compagno contuso e si gettava poi tra le fiamme in mezzo a proiettili scoppianti, riuscendo a spegnere l'incendio sviluppatosi nel munizionamento. Fatto prigioniero, riusciva addentrandosi nella zona desertica per parecchi giorni a rientrare nelle linee, per continuare a combattere - Sollum 11 dicembre 1940-XIX

R decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 121.

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Paci Donato fu Giuseppe e di Canali Elisabetta, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 24 gennaio 1914, fante. — Durante una prolungata e violenta incursione aerea, vista colpita da spezzoni incendiari la casa del proprio ufficiale assente, incurante del pericolo, si prodigava ripetutamente per portarne in salvo la moglie e tre bambini rimasti bloccati. Malgrado le ustioni riportate, rifiutava ogni assistenza per ritornare nella abitazione ed impedirne il totale incendio, spegnendo due spezzoni e gettando sulla via indumenti già presi dalle fiamme - Brindisi 7-8 novembre 1941-XX

R. decreto 16 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n 4 Marina, foglio n. 115.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Bernardini Orazio di Annibale e di Michel Eugenia, nato a Vicenza il 29 luglio 1899, capitano di fregata — Durante lunghi mesi su coste insidiate e battute dall'offesa nemica organizzava e dirigeva le operazioni di sbarco Si distingueva nel tentativo di salvataggio di un piroscafo colpito da siluro e per la ardimentosa bravura con la quale effettuava il ricupero di una batteria rimasta in territorio già controllato dal nemico, sotto la diretta minaccia di elementi avanzati di esso che tentavano lo aggiramento della posizione. — Coste libiche, luglio 1940-febbraio 1941-XIX.

R. decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. Marina, foglio n. 114.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

La Bonta Enrico fu Emilio e fu Pierillo Achisiaita, nato a Cosenza il 23 marzo 1891, maggiore Corpo amministrazione Regio esercito. — Durante un violento prolungato bombardamento aereo con lancio di alcune centinaia di bombe dirompenti e incendiarie, sfuggito al crollo della sua casa, benchè ferito al volto da schegge, rientrava fra le macerie, fra lo scoppio di altre bombe, per estrarre una bambina, e con sforzo, incurante delle lesioni riportate e del grave pericolo incombente cercava di porla in salvo al più vicino ricovero, finchè cadeva con essa privo di sensi. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX

R. decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 117.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Baldo Florio di Luigi e di Cresci Giulia, nato a Trieste il 13 novembre 1911, matr. 97333, marinaio. — Imbarcato in qualità di marinaio interprete su di un piroscafo germanico colpito da bombe e sul quale divampava un incendio, malgrado il pericolo incombente per lo scoppio di munizioni e i ripetuti attacchi aerei sulla zona del porto illuminato dai bagliori dell'incendio stesso, mentre l'equipaggio aveva sgombrato la nave, egli rimaneva a bordo con altri tre compagni e continuava ad alimentare il fuoco del l'unica mitragliera rimasta efficiente. Sceso a terra in obbedienza all'ordine tassativo di un superiore ufficiale, insisteva e otteneva di tornare a bordo, prestando un concorso prezioso all'opera dei pompieri fino al totale spegnimento dell'incendio. Esempio di elevato sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Tripoli, 7-8 ottobre 1941-XIX

R. decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro n. 4 Marina, foglio n. 116.

A VIVENTI

MEDAGLIA DI BRONZO

Liserani Mario fu Faustino e fu Liserani Beatrice, nato a Firenze il 26 agosto 1914, sottotenente artiglieria. — Ufficiale richiamato alle armi a sua domanda, comandante una sezione mitragliere da 20 m/m a difesa di un importante porto dell'A.S., in otto mesi di campagna, dava prova di particolari doti organizzative e belle virtù militari. Sempre primo dove più necessaria era la sua opera e incurante del pericolo, in numerosi attacchi aerei contribuiva a frustrare i tentativi di offesa nemica e ad abbattere con le sue armi un velivolo: salvava due naufraghi di un'unità colpita da bomba: durante un violento bombardamento aereo navale, che colpiva la sua postazione e feriva alcuni dei suoi uomini, correndo da un'arma all'altra, con la parola, con l'esempio, col coraggio, con l'alto senso del dovere incitava e animava i suoi dipendenti. — Tripoli, gennaio-agosto 1941 XIX.

Regio decreto 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1942-XX, registro 4 Marina, foglio 247.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Francesconi Carlo di Giovanni e di Benotto Adelia, nato a Vicenza il 16 novembre 1917, matr. 38565, sottocapo elettricista. — Sotto intenso bombardamento nemico non esitava ad uscire dal ricovero per accertarsi delle cause che producevano bagliori sospetti presso uno dei serbatoi di nafta alla cui sorveglianza era preposto e decedeva per lo scoppio di bombe nemiche. Esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Tripoli, 19 ottobre 1941-XIX

Regio decreto 12 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1942-XX, registro 4 Marina, foglio 120.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Cognetti Sergio di Francesco e di Rana Lucia, nato a Bisceglie (Bari) il 2 dicembre 1915, matr. 6529, S. C. S.D.T. — Sulla linea dei pezzi, durante tutta l'azione di fuoco contro una violenta, prolungata azione aerea, benchè adibito ad altro incarico, con alto senso del dovere ed incurante del pericolo, spontaneamente si prodigava oltre ogni limite al rifornimento, fino a quando, colpito in pieno da bomba nemica, donava la vita alla Patria. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Enrietto Ettore fu Pietro e di Enrietto Apollonia, nato a Valperga (Savona), il 5 giugno 1917, matr. 36230, sottocapo infermiere. — Sulla linea dei pezzi, durante tutta l'azione di fuoco contro una violenta prolungata incursione aerea, benchè adibito ad altro incarico, mancando le munizioni ad un pezzo, con alto senso del dovere e incurante del pericolo, spontaneamente si prodigava oltre ogni limite al rifornimento, fino a quando, colpito in pieno da bomba avversaria, donava la vita alla Patria. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Toriello Salvatore di Francesco e di Mafrini Antonia, nato a Bari il 4 gennaio 1916, matr. 9207, marinaio s.v. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, incurante del grave rischio, proseguiva nell'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX.

Bravin Egidio di Luigi e fu Varnier Maria, nato a S. Giovanni Polcenigo (Udine), il 30 novembre 1916, matr. 23151, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe proseguiva incurante del grave rischio l'opera generosa finchè per l'esplosione di una bomba, cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi. 7-8 novembre 1941-XX.

Lamanna Pasquale di Domenico e di Valenzano Teresa, nato a Rutigliano (Bari), il 1° aprile 1920, matr. 10634, elettricista. — Durante un attacco aereo nemico, mentre più intensa era l'azione di fuoco, accorreva allo spegnimento di un grave incendio provocato da bomba incendiaria. Continuando la caduta di bombe, proseguiva incurante del rischio nell'opera generosa, finchè per l'esplosione di una bomba, cadeva sul posto del dovere, esempio di virtù militari e di abnegazione fino all'estremo sacrificio. — Brindisi, 7-8 novembre 1941-XX

Regio decreto 16 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX, registro 4 Marina. foglio 119.

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA DI BRONZO

Fabbrini Pietro di Giovanni e di Malacarne Filomena, nato a Livorno il 21 ottobre 1907, matr. 49079, sotto capo cannoniere P.S. — Capo pezzo, esemplare nell'esecuzione degli ordini, in tutti i combattimenti, con alto senso del dovere rifiutava di lasciare il proprio posto di combattimento, quantunque leggermente ferito. Durante un violento e prolungato attacco navale, calmo e sereno sotto la tempesta dei proiettili, riusciva a colpire due unità nemiche. In una successiva azione contro un apparecchio nemico trovava la morte per lo scoppio del pezzo. — Cirenaica, ottobre 1940-gennaio 1941-XIX.

(3046)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1941-XIX, registro 29 Guerra, foglio 122.

Sono sanzionate le seguenti decorazioni al valor militare fatte sul campo dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abbai Tesfasghi di Tesfasghi, da Adi Nomin (Asmara), sciumbasci, n. 675 di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Distaccato con altri cinque ascari del plotone, per una ricognizione a breve raggio, avuta notizia dell'esistenza nei dintorni di nuclei armati nemici, si addentrava, di notte, per oltre 15 chilometri in territorio non ancora esplorato, allo scopo di assumere più precise notizie sulla dislocazione e consistenza dei detti nuclei. Assalito, sulla via del ritorno, da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, anzichè

cercare scampo nella boscaglia, accettava il combattimento, in cui trovava eroica morte assieme a tre suoi dipendenti. — Anaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdulla Assan di Assan Mohamed, da Dolo (Somalia), buluk basci XIV gruppo artiglieria someggiata coloniale, numero 9270 di matricola. — Comandante della sezione mitraglieri della battèria, rimasto con una sola arma efficiente, si sostituiva al tiratore ferito. Ferito egli stesso una prima volta alla mano, una seconda al torace, rimaneva al suo posto a disimpegnare il suo compito con esemplare calma e coraggio finchè gli era possibile. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ahmed Mohamed Blaue Murosadu, da Mogadiscio, buluk basci LXIV battaglione coloniale. — Comandante di squadra mitraglieri, sotto intenso fuoco nemico ed in terreno difficile, trascinava con perizia ed entusiasmo i propri uomini fin sotto i fortini avversari. Ferito gravemente, incurante della propria vita, continuava nella sua opera di comando, con stoicismo, lasciandosi trasportare al posto di medicazione solo dopo che le posizioni avversarie erano state occupate e ad insistenza del proprio ufficiale. Esempio di fedeltà, spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ared Arab Ogaden di Arab Rau, da Uardere, muntaz 64° battaglione coloniale, n. 14531 di matricola. — Comandante di squadra fucilieri, durante aspro combattimento conduceva con impeto i suoi uomini all'assalto di un fortino inglese. Ferito alla gamba rifiutava ogni aiuto e seguitava ad avanzare fin sotto il reticolato nemico, dove, colpito una seconda volta, si abbatteva, ma non tralasciava pur nel grave dolore fisico, di incitare i suoi ascari a non arrestarsi. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chebbedè Aptemeschel, da Ittosà (Harar), muntaz 83° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Capo arma di fucile mitragliatore in un assalto contro munita posizione avversaria, si lanciava all'attacco incurante del fuoco nemico. Gravemente ferito, riusciva a raggiungere la linea dei reticolati e con la stessa arma a sparare incessantemente contro la posizione avversaria finchè cadeva dissanguato ed esausto, vicino ai suoi compagni. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Fessehà Ghebrè, da Acchelè Guzai-Abaha, sciumbasci banda cammellata di confine della Dancalia, n. 24668 di matricola. — Sciumbasci di provata capacità e valore, sotto violento bombardamento aereo nemico, con l'avambraccio asportato e benchè dissanguato, animava i propri dipendenti. Sentendosi mancare, all'ufficiale che gli prestava le prime cure, dichiarava di essere contento di morire per la sua bandiera. Esempio di fedeltà e di virtù militari. — Tendahò (Dancalia), 28 agosto 1940-XVIII.

Ghereschier Fucrios di Temelsò e di Lemlem, da Digsà (Adi Caieh), buluc basci XXXVI battaglione coloniale, n. 07688 di matricola (*alla memoria*). — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, era di costante esempio ai suoi uomini per audacia e combattività, incitandoli a battersi per l'onore della bandiera. Benchè ferito non si allontanava dal proprio posto di combattimento e con nuovo impeto si gettava nella mischia, battendosi con inusitato valore. Al nemico che lo pressava e che, aprendo lo sportello dell'autoblinda, lo invitava a salire e ad arrendersi, in un supremo gesto di sfida, rispondeva col preciso lancio di due bombe a mano che causavano perdite fra lo stesso equipaggio e provocavano evidenti danni alla macchina. Il suo nobile gesto veniva stroncato da una rabbiosa raffica di mitragliatrice che lo stendeva al suolo colpito mortalmente e spirava alcune ore dopo, fiero del dovere compiuto e del proprio sacrificio per il successo delle nostre armi. Fulgido esempio di eroismo e di elette virtù militari. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Gime Azot fu Azot, da Alal (Cheren), sciumbasci n. 2001 di matricola, 3ª banda P. A. I. (*alla memoria*). — Veterano delle campagne di Libia, Somalia e d'Etiopia, comandante di centuria in un caposaldo isolato, attaccato da rilevanti forze corazzate nemiche resisteva animosamente. Ferito rimaneva sul posto per animare ed impartire ordini. Nel condurre il reparto al contrattacco, cadeva colpito a morte. — El Ghidder (Tessenei), 26 giugno 1940-XVIII.

Gugsa Meretab da Auanè (Adi Caieh), buluc basci 83° battaglione coloniale. — Comandante la sezione mitraglieri, benchè gravemente ferito alla spalla fin dall'inizio del combattimento, seguitava con le proprie armi nell'azione sotto incessante fuoco nemico ed incitando i propri uomini con l'esempio e con la parola. Rimasto privo di graduati e di serventi, con le armi prive di bidone, continuava a far fuoco fino alla fine del combattimento. Rifiutava poi di essere ricoverato al posto di medicazione fino a che aveva la certezza che le proprie armi fossero in mano dell'ufficiale, continuamente preoccupandosi dei propri feriti o deceduti e del materiale dovuto lasciare sul campo. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali cabila Omar Mohamud di Ali Barre, da Rocca Littorio, jusbasci LXIV battaglione coloniale, n. 7686 di matricola (*alla memoria*). — Trascinava con la parola e con l'esempio i propri uomini all'assalto di munita posizione nemica. Ferito, continuava nell'azione finchè una raffica di mitragliatrice gli stroncava la vita. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Tecle Messiè da Adi Urgau (Adi Ugri), buluc basci LXXXIII battaglione coloniale. — Comandante di buluc, durante una violenta reazione avversaria, ferito alla schiena da scheggia di granata, continuava ad andare avanti portando il suo fuoco sotto i reticolati nemici. Ferito ancora una volta alla gamba, rifiutava ogni cura e rimaneva sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. Esempio costante di attaccamento al dovere, di calma e di sprezzo del pericolo. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Teclesien Mongustù di Uoldemariam e di Sematù, da Asseldait (Asmara), ascari XXXVI battaglione coloniale, n. 135734 di matricola. — Componente di un esiguo reparto impegnato in aspro combattimento contro forze corazzate nemiche, si batteva con indomito coraggio e sprezzante di ogni rischio. Accortosi che il proprio ufficiale, impossibilitato a muoversi per ferite riportate, stava per essere investito da una autoblinda che il nemico, di proposito, gli dirigeva contro, accorreva in suo soccorso e con audacia pari all'eroismo unitamente ad un suo compagno, affrontava impavido l'automezzo corazzato avversario. Aggrappatosi all'autoblinda stessa, riusciva a lanciare nell'interno una bomba a mano che colpiva i membri dell'equipaggio e approfittando dello smarrimento creatosi fra i medesimi, raccoglieva il superiore e lo traeva in salvo. Bell'esempio di elevato sentimento del dovere e di mirabile attaccamento al superiore. — Cassala, 23 dicembre 1940-XIX.

Tesemmà Chelilè di Chililè e di Cliflesc, da Aselle (Arussi), ascari 49° battaglione coloniale, n. 027385 di matricola. — Arditamente si lanciava all'assalto di una posizione avversaria assieme ad un nucleo di animosi ed occupatala con lancio di bombe a mano inseguiva il nemico fuggiasco, finchè, ferito tre volte, era costretto a desistere dalla sua azione ardimentosa. — Monte Dainer, 11 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Ben Abdi Ogaden Abdulla da Gorrahei, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di un buluc che conduceva arditamente all'attacco di forte posizione nemica, rimasto ferito si ritirava dalla linea solo per invito dei superiori, incitando i compagni alla lotta. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Giama di Giama, da Oharre (Giggiga), ascari n. 337 di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Anaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Uarsama Mereau di Egla Abdullada Rocca Littorio, 142° battaglione coloniale, buluc basci. — Comandante di buluc ferito alla regione orbitale, rifiutava di abbandonare il suo posto e continuava a guidare i suoi uomini, incitandoli con la parola e con l'esempio, fino al raggiungemento dell'obiettivo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abdulla Falta Selmi, da Sneirof (Jemen), buluc basci 66° battaglione coloniale, n. 60716 di matricola. — Sotto violento fuoco di mitragliatrici e di artiglieria, guidava il suo reparto con l'esempio del suo coraggio personale, all'attacco di forti posizioni nemiche. Benchè ferito continuava la sua azione ed a colpi di bombe a mano penetrava in una trincea avversaria, mettendo in fuga i superstiti difensori e dando un valido contributo al nostro successo. — Lafaruk, 17 agosto 1940-XVIII.

Abdullai Assan di Assan Urfà, da Harar, ascari n. 399 di matricola (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento. — Anaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Abib Aret cabila Gherebursi, ascari 142° battaglione coloniale. — Ferito mentre svolgeva efficace azione di fuoco col suo fucile mitragliatore, rimaneva in posto fino a quando non riceveva ordine di allontanarsi. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Agos Bahatà, da Adi Bachel (Senafè), muntaz 83° battaglione coloniale. — Comandante del nucleo salmerie porta munizioni, all'attacco contro fortificate posizioni avversarie rimaneva ferito al piede dallo scoppio di una granata. Disposto per il defilamento dei quadrupedi e visto caderne uno carico di munizioni lo scaricava e, sempre sotto il fuoco nemico, portava le stesse ad un'arma pesante della compagnia. Ferito una seconda volta incitava i compagni a seguirlo e rimaneva sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ailè Tacalign di Tacalign Dadè, da Curfacelli (Harar), ascari 40° battaglione coloniale n. 37242 di matricola. — Durante violento combattimento, ferito, rifiutava ogni soccorso e restava al proprio posto incitando i suoi uomini alla lotta. Esempio di abnegazione ed ardimento. — M. Dainer, 11 agosto 1940-XVIII.

Alemu Babrè, da Tucur (Harar), muntaz 83° battaglione coloniale. — Durante violento combattimento, noncurante del fuoco nemico di artiglieria e di mitragliatrici, guidava risolutamente i suoi uomini all'attacco di una posizione nemica tenacemente difesa. Ferito alla spalla, non abbandonava il reparto che ad azione ultimata. — Daharboruk, 11-13 agosto 1940-XVIII.

Alì Addò cabila Averghedir di Addò Dai e di Amina Ahmed da Rocca Littorio, jubasci 64° battaglione coloniale, n. 5900 di matricola. — Comandante di mezza compagnia fucilieri durante aspro combattimento trascinava con l'esempio i propri uomini sotto i reticolati nemici. Impavido partecipava all'assalto, giungendo fra i primi sulla posizione avversaria. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Alì Giumale Murosada, da El Bur (Mogadiscio), muntaz XIII gruppo artiglieria someggiato coloniale. — Specialista per i collegamenti di una batteria d'accompagnamento, dava continue prove di singolare valore e perizia. In un momento assai critico del combattimento, occorrendo ricollegarsi con il comando del battaglione impegnato, si offriva volontario per trasmettere il messaggio da sotto i reticolati del forte nemico. Malgrado il violento fuoco cui veniva fatto segno, continuava imperturbabile a trasmettere con la bandiera, dimostrando spirito di sacrificio e supremo sprezzo del pericolo. — Sandolan (Somaliland), 15 agosto 1940-XVIII.

Asci Ailè cabila Averghedir di Ailè Bani e di Oloma Mallim, da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Caduti tutti i graduati del buluc, ne assumeva il comando, trascinando all'assalto di munita posizione i propri uomini, giungendo tra i primi sulla posizione avversaria. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asci Dirscè Averghedir di Dirsce Cutale e di Fatma Aden, da Obbia (Rocca Littorio), muntaz LXIV battaglione coloniale. — Caduto il proprio comandante di buluk, ne assumeva il comando e, benchè ferito, manteneva il suo posto rifiutando ogni cura, finchè esausto doveva essere trasportato al posto di medicazione. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Asfahà Temelsò, da Aunè (Adi Caieh), muntaz 83° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, rimasto ferito all'inizio del combattimento contro munite posizioni nemiche, rifiutava ogni soccorso sebbene avesse abbondante emorragia e rimaneva sul posto incitando con la parola e con l'esempio i suoi uomini e non rifuggendo di esporsi per meglio poter ancora battere col fuoco l'avversario. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Assan Siad Aptidon Averghedir di Siad Aptidon, da Rocca Littorio, iusbasci LXIV battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, sotto intenso fuoco di artiglieria e di mitragliatrici nemiche, trascinava con perizia ed entusiasmo i propri uomini alla conquista di un munito fortino inglese, imponendosi all'ammirazione degli ascari del proprio reparto per il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrato durante il lungo e aspro combattimento. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Auale Giama Isak, da Berbera, ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 19499 di matricola. — Ardito, volontario si lanciava all'assalto di postazioni nemiche sistemate in caverna, espugnandole con la baionetta e bombe a mano. Esempio di coraggio, sangue freddo e sprezzo del pericolo. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Bellaccio Allefè, da Baso Anidid (D. Marcos), uachil 83° battaglione coloniale. — Capo arma di fucile mitragliatore, dopo aver visto cadere ferito il proprio buluc basci, rimasto privo degli altri graduati ed ascari del proprio buluc perchè morti o feriti, raccoglieva l'arma e continuava da solo a far fuoco contro fortificate posizioni avversarie fino ad esaurimento delle munizioni. Rimasto privo di cartucce raggiungeva, sotto l'incessante fuoco nemico, la compagnia impegnata nelle vicinanze e con la stessa arma riprendeva a far fuoco sul nemico sino al termine del combattimento. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Beltrà Desta, da Borodà (Harar), ascari 83° battaglione coloniale. — Addetto ad una mitragliatrice pesante, durante un attacco contro solide posizioni nemiche, visto il proprio comandante di buluc ferito ed altri ascari morti sul campo si portava, anch'egli ferito, con l'arma e munizioni, contro la posizione avversaria e combatteva sino al termine dell'azione. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Casai Burrù, da Mocondai (Senafè), buluc basci 10° battaglione coloniale. — Comandante di buluc fucilieri, benchè ferito, rifiutava di allontanarsi dal combattimento e dalla squadra. Solo quando veniva di nuovo gravemente ferito al torace, permetteva che lo si trasportasse lontano dalla linea. Esempio di completa dedizione al dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chidanè Gofar fu Gofar Appensier e fu Lettè Hagos, da Addi Cariccià (Adi Caieh), sciumbasci XLIX battaglione coloniale n. 22031 di matricola. — Comandante di mezza compagnia, ferito non gravemente al capo, rifiutava ogni cura e rimaneva al suo posto di combattimento. Saputo che un dipendente era rimasto gravemente ferito e in pericolo di cadere prigioniero, con pochi ardimentosi e sfidando il fuoco nemico, si riportava sulla posizione avanzata riuscendo pienamente nel suo intento. Esempio di dedizione al dovere e di alto senso di cameratismo. — Zona di Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Dessalegn Turunè da Danghila (Bahar Dar), ascari 83° battaglione coloniale. — Porta munizione di mitragliatrice, nell'attraversare una zona intensamente battuta dal tiro nemico, rimaneva gravemente ferito al fianco. Non potendo raggiungere la postazione della propria arma, curava ugualmente di inviare a mezzo dei suoi compagni le munizioni al nucleo mitraglieri avanzato, dimostrando piena comprensione del proprio dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Destà Tecchiè fu Tecchiè Temelsò e fu Focadù Hagos, da Addi Seggi (Adi Caieh) sciumbasci X battaglione coloniale, n. 34898 di matricola. — Accortosi che un ufficiale della propria compagnia era stato ferito a ridosso di un fortino, si offriva volontariamente per ricuperarlo. Dopo molti sforzi e malgrado il fuoco dell'avversario, attraversando terreno completamente scoperto, riusciva nell'intento — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fara Elmi cabila Isak di Elmi Roble, da Hargheisa, ascari LXIV battaglione coloniale n. 11171 di matricola. — Tiratore di mitragliatrice, durante due giorni di intenso combattimento, non si staccava un solo istante dalla sua arma, riuscendo con abilità a battere continuamente le posizioni nemiche. Ferito da pallottola e da scheggia di granata, non abbandonava il suo posto se non dopo l'intervento di un ufficiale che doveva allontanarlo a viva forza. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fegadù Gherenchiel da Ghezzà Gobbi (Adi Ugri), buluc basci LXXXIII battaglione coloniale. — Comandante di buluc, alla testa dei suoi uomini si lanciava all'attacco di una fortificata posizione avversaria. Sotto il continuo fuoco nemico di artiglieria e di armi automatiche, benchè ferito alla coscia, rifiutava ogni cura e continuava l'avanzata incitando i dipendenti all'attacco e rimanendo sul posto di combattimento fino al termine dell'azione. Esempio di sprezzo del pericolo, di fermezza d'animo e di sereno coraggio. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Pelleché Negussè da Daunt (Gondar), buluc basci LXXXIII battaglione coloniale. — Di costante esempio per sprezzo del pericolo, durante aspro combattimento contro posizioni fortificate nemiche, benchè ferito alla coscia, continuava l'avanzata fino sotto i reticolati nemici, rimanendovi fino al termine dell'azione, dando così bella prova di coraggio e di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Gibril Faie cabila Isak di Faie Samantar e di Fatma Uaberi Ghedeb, da Giggiga, muntaz LXIV battaglione coloniale. — Ferito, manteneva il suo posto durante un aspro combattimento, noncurante del pericolo — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Gobrù Zemariam, da Eghelì (Adigrat), sciumbasci 83° battaglione coloniale. — Interprete presso il comando di battaglione, durante due combattimenti successivi attraversava ripetute volte il campo di battaglia per il recapito di ordini ai reparti dipendenti. Ferito alla coscia nascondeva il suo stato

al proprio comandante di battaglione e chiedeva di allontanarsi solo quando era esaurito di forze. — Daharboruk, 11-13 agosto 1940-XVIII.

Ibrahim Alì di Alì e di Fatuma Mohamud, da Adolai Ainabà (Adi Caieh). — Comandante di mezza centuria, durante un violento combattimento contro forze corazzate nemiche, mentre alla testa del suo reparto si lanciava all'attacco dell'obiettivo, rimaneva ferito. Rifiutava le cure del caso e continuando l'azione riusciva a raggiungere la mèta, reagendo con forza ai reiterati attacchi nemici. — Stazione ferroziaria di Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Ibrahim Osman cabila Scekan di Osman Robu da Afgoi (Merca), jusbasci LXIV battaglione coloniale n. 10888 di matricola. — Ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento, dando esempio agli ascari di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ismail Aden cabila Abscul di Aden Hagi e di Dahira Nur Abscul, da Giggiga, muntaz LXIV battaglione coloniale n. 14048 di matricola. — Assicurava il collegamento tra il comando di compagnia ed i reparti dipendenti, attraversando ripetutamente, incurante del pericolo zone intensamente battute dal tiro nemico. Ferito gravemente ad una gamba, teneva un contegno esemplare, continuando ad incitare i propri uomini alla lotta. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Issa Mohamud di Omar Mohamud, da Hafun (Migiurtinia), buluk basci 142° battaglione coloniale. — Ferito alle gambe da una raffica di mitragliatrice, invece che farsi condurre al posto di medicazione, chiedeva di essere trasportato a braccia oltre la posizione raggiunta per poter ancora incitare alla lotta i suoi ascari, fino al raggiungimento dell'obiettivo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Iusuf Aden di Aden Nur, da Orda Nagabur (Giggiga), ascari n. 460 di matricola, polizia dell'A. I. (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia esplorante, attaccata da soverchiante numero di armati nemici a cavallo, si comportava eroicamente, lasciando la vita in combattimento — Anaio, 12 agosto 1940-XVIII.

Maconnen Alì, da Aroà (Ualdia), ascari X battaglione coloniale. — Dopo aver combattuto coraggiosamente tutta la giornata, alla sera si offriva volontariamente per recuperare le salme dei caduti. Fatto segno a raffiche di mitragliatrice, non desisteva dalla pietosa opera finchè cadeva gravemente ferito. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Aden Abescul, da Giarar (Giggiga), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 24784 di matricola. — Sotto violento fuoco nemico, si offriva d'aprire un varco nei reticolati per permettere il passaggio dei pezzi della sua sezione. Benchè ferito incitava i compagni, dando esempio di supremo coraggio e di spirito di sacrificio. — M. Sandolan. 15 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Alì Lalsagi da Iemen, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Mitragliere capo arma, per occupare una posizione idonea all'appostamento della propria mitragliatrice attaccava forti nuclei che con fuoco preciso ostacolavano il suo proposito. Colpito gravemente rimaneva al suo posto, incitando col suo esempio i compagni a proseguire nell'attacco. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Assan-Merehan, da Rocca Littorio, buluc basci XIV gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Capo pezzo di una sezione assegnata ad un battaglione, prendeva arditamente difficile posizione in luogo fortemente battuto dal fuoco di artiglieria e mitragliatrici. Nonostante la violenta azione nemica, senza la protezione degli scudi e con soli tre serventi, reagiva efficacemente, con calma ed esemplare coraggio, contro bersagli indicatigli. All'ordine di spostarsi su altra posizione, dedicava tutte le sue energie al trasporto del suo pezzo. Rimasto senza munizioni, onde continuare il fuoco, si riforniva a spalla attraverso zona fortemente battuta. Per due giorni consecutivi era di esempio a quanti gli erano vicini. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Mohamud Auadle, da Bulo Burti, iusbasci 142° battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia lanciata con altri reparti all'assalto di forte posizione nemica, raggiungeva di balzo l'obiettivo e conquistava successivamente, con abile movimento di fianco, altri centri di fuoco, catturandone i difensori. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Nalleie, cabila Averghedir di Nalleie Barre e di Fatuma Obsie, da Rocca Littorio, muntaz LXIV battaglione coloniale. — Portaordini, ferito, proseguiva nel suo compito. Medicato, riprendeva il suo posto finchè una nuova ferita lo impossibilitava a continuare il combattimento. Esempio di coraggio e di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohos Gherechidan, da Addi Bighed (Adi Ugri), sciumbasci 83° battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, all'attacco di munita posizione nemica trasfondeva nei suoi uomini tutto il suo slancio ed il suo entusiasmo, trascinandoli con perizia e con travolgente foga. Di fronte ad una insormontabile barriera di reticolati, noncurante del micidiale fuoco avversario e con la mezza compagnia ridotta per le rilevanti perdite subite, non trascurava di vigilare sulla efficienza del tiro delle sue armi ed incitava con parole e con l'esempio i suoi uomini alla lotta. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Omar Abubacher di Abubacher e di Culsumà Alì Scium, da Coaitò (Adi Caieh), sciumbasci n. 2011 di matricola, 3ª banda P. A. I. — Comandante di centuria, vecchio di età, ma animato da spirito giovanile pieno di entusiasmo, benchè ferito rimaneva al suo posto, incitando i propri ascari con la parola e con l'esempio. — Stazione ferroviaria di Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

Omar Iscià, da Alà (Saganeiti), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante di buluk, in duro combattimento contro munita posizione nemica, guidava i suoi uomini all'attacco, incitandali sempre con la parola e con l'esempio. Colpito all'avambraccio, non abbandonava il suo buluk e, senza essere medicato, rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Omar Nur Auadle di Nur Olat e di Deisei Gabbano, da Belet Uen (Bulo Burti), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 2272 di matricola. — Comandante di buluc fucilieri, trascinava con l'esempio e la parola i propri uomini all'assalto di una munita posizione. Ferito, manteneva il suo posto di comando, noncurante del pericolo ed allontanavasi solo in seguito ad ordine del proprio ufficiale. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Osman Addaue Auadle, da Belet Uen, buluk basci XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 19446. — Graduato abile e deciso, nel corso di violenta azione si offriva volontario per aprire un varco fra ostruzioni predisposte e battute dal nemico, consentendo così alla sua sezione di portarsi a più stretto contatto con l'avversario e batterlo con più efficacia. — M. Sandolan (Somaliland), 15 agoso 1940-XVIII.

Osman Mohamed, cabila Binial di Mohamed Agi Dini e di Caha Abdi, da Garove (Merca), buluk basci LXIV battaglione coloniale, n. 22154. — A contatto con il nemico, sebbene ferito al capo, con calma seguitava a dirigere il fuoco delle mitragliatrici sulla posizione avversaria fino al termine dell'azione, riuscendo ad infliggere al nemico gravi perdite. Già distintosi in altri combattimenti. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940 - Anno XVIII.

Sciferrau Negussè, da Debra Marcos, ascari 83° battaglione coloniale. — Porta munizioni di fucile mitragliatore, si prodigava per rifornire la propria arma posta in posizione scoperta contro posizione nemica vicina e fortificata. Ferito il tiratore, si metteva all'arma e con tiri precisi infliggeva al nemico perdite sensibili. Rimasto egli stesso ferito continuava a sparare finchè cadeva esaurito per lo sforzo compiuto. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Tanna Omar Borama-Uollai, da Bedessa (Asba Littorio), ascari XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale n. 20088 di matricola. — Adempiuto il dovere di porta ordini in servizi di collegamento con la fanteria, si lanciava all'attacco delle posizioni nemiche varcando tra i primi i contrastati reticolati, traendo a salvamento il graduato capo pattuglia ferito gravemente. Elevato spirito di altruismo e sangue freddo. — M. Sandolan (Somaliland), 15 agoso 1940-XVIII.

Tecchiè Negussè, da Hashasò (Senafè), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante di nucleo mitraglieri, durante un attacco contro posizioni fortificate avversarie, nonostante il violento fuoco nemico, conduceva sprezzante del pericolo i propri uomini all'attacco. Ferito alla gamba continuava l'avanzata, trascinando con l'esempio tutti i suoi uomini e combattendo fino al termine della lotta. Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Teggai Ghebremariam, da Galdid (Harar), uachil 83° battaglione coloniale. — Porta ordini di compagnia, durante lungo e violento combattimento assolveva il suo compito con sprezzo del pericolo in terreno fortemente battuto dal fuoco nemico. Ferito in più parti del corpo non abbandonava il suo posto fino al termine del combattimento, dando esempio di attaccamento al dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Tesfai Ghebresadich di Ghebrasid e di Lettesiellassiè Andarghè, da Addis Abeba, muntaz XLIX battaglione coloniale. — Già spintosi in esplorazione, con grave rischio, sotto le postazioni nemiche e ferito in un attacco a parte di forze avversarie superiori, che resistevano all'attacco fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Uarsama Abdullai O. Mohamud, da Gobal (Rocca Littorio), buluc basci 142° battaglione coloniale, n. 20362 di matricola. — Comandante di reparto esploratori del battaglione, dava costanti prove di perizia, coraggio ed elevato spirito di sacrificio. Incaricato di effettuare un audace colpo di mano contro una posizione avversaria, riusciva con soli dieci uomini a disorganizzare l'avversario, uccidendone cinque e mettendone in fuga molti altri. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Uoldesillasse Cifarè, da Monocseitù (Senafè), muntaz I battaglione coloniale. — Individuato un centro di fuoco avversario, per poterlo colpire bene si esponeva al tiro nemico e, sebbene ferito gravemente alla testa, continuava nell'azione finchè, per la perdita di sangue, cadeva esausto. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Uoldù Sebbatù, da Arresà (Adi Ugri), buluk basci 83° battaglione coloniale. — Comandante la sezione mitragliatrici pesanti, in aspro combattimento contro munita posizione nemica rimaneva ferito all'inizio dell'azione. Rifiutava ogni soccorso fino a quando non aveva visto le sue armi in posizione efficace. Indi continuava ad incitare i suoi uomini e rimaneva sul posto fino a combattimento ultimato. Esempio di virtù militari. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Ussen Assan Ahmed Galgial, da Bugda, buluk basci 28ª batteria someggiata coloniale, n. 19179 di matricola. — Graduato capo pezzo, prendeva posizione sotto il nutrito e preciso tiro delle mitragliatrici avversarie, efficacemente controbattendo le offese nemiche, nonostante avesse lo scudo del pezzo squarciato da una granata e sostituendosi a tre coloniali rimasti feriti. — Daharboruk, 11 agosto 1904-XVIII.

Ussen Mussa, cabila Auadle, da Giacallech, ascari 66° battaglione coloniale, n. 33629. — Nell'attacco di forti posizioni nemiche e sotto violento fuoco avversario, assumeva il comando del suo buluk rimasto, per le perdite avute, senza graduati e lo guidava con esemplare ardimento all'assalto di una trincea avversaria, penetrandovi a colpi di bombe a mano e mettendone in fuga i superstiti difensori. — Lafaruk, 17 agosto 1940-XVIII.

Zelleche Uolderfield, da Sosmedaiesus (D. Marcos), muntaz 83° battaglione coloniale. — Sebbene ferito alla spalla all'inizio del combattimento, assumeva il comando del buluc in sostituzione del comandante di esso rimasto pure ferito, dando prova di capacità di comando ed elevato senso del dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Aden, cabila Ogaden di Aden Ahmed e di Mariam Mohamed, da Combolcià (Harar), muntaz 64° battaglione coloniale, n. 30858 di matricola. — Visto ferito un ufficiale, nonostante che il tiro nemico fosse micidiale in quel punto, ne ricuperava il corpo, portandolo con grave pericolo della sua vita, al posto di medicazione. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Adi Abdi Aden, cabila Ogaden di Aden Scil, da Dagabur, uachil, LXIV battaglione coloniale, n. 13498 di matricola. — Quale portaordini presso il comando di battaglione, durante aspro combattimento, volontariamente seguiva l'aiutante maggiore che si era portato in prima linea per assumere il comando di una compagnia rimasta senza ufficiali e con slancio ed a colpi di bombe a mano entrava tra i primi in un fortino nemico. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abdi Megag Isak, da Ual Ual (Rocca Littorio), zaptiè 13ª sezione mista carabinieri Reali. — Sprezzante del pericolo, recapitava ordini urgenti ai battaglioni impegnati nel combattimento, avanzando arditamente fino alle prime linee. Nell'attacco di un complesso difensivo, dava particolare prova di animo guerriero e si offriva per assicurare il collegamento tra il comando di brigata ed i comandi dipendenti. Esempio ai compagni di belle virtù militari e di alto sentimento del dovere. — Sandolan, 15 settembre 1940-XVIII.

Abdi Omar, cabila Gheri di Omar Erzi e di Sceklen Dirie, da Giggica, ascari LXIV battaglione coloniale, n. 39700 di matricola. — In aspro combattimento si comportava in modo da imporsi all'ammirazione di tutti i compagni. Giunto il reparto di fronte ad un fortino nemico, arditamente si lanciava per primo all'assalto, trascinando con l'esempio l'intero buluc. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abdo Ismail da Airomalè (Adi Caieh), buluk basci XLIX battaglione coloniale, n. 63408 di matricola. — Comandante di nucleo M. P. dirigeva serenamente il fuoco della propria arma da posizione battuta e scoperta, respingendo con raffiche precise e ben dosate i rabbiosi contrattacchi del nemico. — Piana Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Abdullai Daut Scigal di Alina Agi Mahamed, da Sassabaneh, muntaz 142° battaglione coloniale. — Comandante di un gruppo fucilieri, ferito un porta fucile mitragliatore, lo sostituiva prontamente nell'azione balzando di roccia in roccia, fino a sorprendere, sul fianco, una postazione nemica, determinando la caduta e la fuga di coloro che la presidiavano. Esempio di valore, di ardimento e di spirito d'iniziativa. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Abebe Uorchè, da Dire Daua (Harar), muntaz XXXIX battaglione coloniale. — Comandante di pattuglia bombardieri generosamente si slanciava sui reticolati della posizione difesa dal nemico, incitando gli ascari coll'esempio del suo valore e dimostrando col suo coraggio, il suo slancio e lo sprezzo del pericolo, la saldezza della sua fedeltà alla bandiera italiana. — Monte Sandolan, 14 agosto 1940-XVIII.

Abraha Adanon di Adanon Iman e di Sembetù Tesfahannes, da Seratì (Adigrat), ascari 10° battaglione coloniale, numero 12523 di matricola. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Accortosi di non aver recuperato il fucile del compagno caduto, ritornava sul posto e, ferito nell'attraversare una zona battuta, recuperava lo stesso l'arma. Esempio di cameratismo e di alto senso del dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Abraha Uoldai di Uoldai Aielom e di Lilit Fessalai, da Dembelas (Addis Abeba), ascari 42ª brigata coloniale. — Comandato di pattuglia, con altro militare, alla ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con cameratismo e slancio, aggirandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblindè nemiche infestavano la zona. Rientrava conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tandelai-Sciusceib, 5 novembre 1940-XIX.

Aden Gurè Averghidir, da Obbia, buluc basci 66° battaglione coloniale, n. 33850. — Sotto violento fuoco di mitragliatrici e di artiglieria, guidava il suo reparto con l'esempio del suo coraggio personale all'attacco di forti posizioni nemiche. Penetrava a colpi di bombe a mano in una trincea avversaria e ne metteva in fuga i superstiti difensori, contribuendo validamente al nostro successo. — Lafaruk, 17 agosto 1940-XVIII.

Ali Addò Auadle e di Fatuma Nascighe, da Belet Une, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, svolgendosi un'azione per la occupazione di munito centro di fuoco nemico, operando d'iniziativa col suo reparto, raggiungeva, seguendo aspre anfrattuosità del terreno, il fianco destro dell'avversario che sorprendeva sulla sua posizione con raffiche di fuoco violento, costringendolo a ritirarsi rapidamente. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Amed Scire Osman Mohamud, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Capo arma mitragliere, in aspro combattimento, dava, col suo fuoco, un contributo efficace alla occupazione di salda posizione nemica e mantenimento di essa contro la violenta reazione avversaria. — Sik, 14 agosto 1940-XVIII.

Arrafè Demoz, di Demoz Toclù e di Medin Uollù, da Adi Anli (Enticiò), ascari 101° battaglione coloniale. — Durante violento combattimento durato dodici ore si comportava brillantemente. Ferito ed invitato dal comandante del reparto a recarsi al posto di medicazione, insisteva per rimanere in linea, dimostrando sprezzo del pericolo e grande attaccamento al dovere. — Monte Sciusceib, 11 novembre 1940-XIX.

Beienè Boddulà, da Ancicoror (Dennebà), ascari 10° battaglione coloniale, n. 031260 di matricola. — Volontariamente si offriva per portare un ordine ad una squadra avanzata ed in posizione esposta. Senza esitare si slanciava su terreno scoperto e battuto da raffiche di mitragliatrice, ma attraversato la zona dopo eseguito l'incarico, cadeva gravemente ferito alla coscia. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Chidanè Bairù fu Bairù Ogbai e fu Tebletz Gheremedin, da Adi Baharò (Jai Tzadà), muntaz n. 139706 di matricola, XVI battaglione coloniale. — Con alte grida di incitamento si lanciava nella lotta. Giungeva fra i primi sulla posizione avversaria, trascinando i suoi uomini in un impetuoso assalto alla baionetta. — Pozzi di Haddò, 1° novembre 1940-XIX.

Chidanè Bisserat, di Bisserat Hadgù e di Tebè Hagos, da Serahà (Adi Caieh), muntaz X battaglione coloniale, n. 74082 di matricola. — Al comando di una pattuglia fucilieri, con decisione e coraggio si portava sotto il reticolato nemico per raccogliere dati sulla struttura e sull'andamento di esso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Dagnon Ciron di Ciron Bardchi e di Lettiet Sahalù, da Abah (Debhien-Adi Caieh), muntaz 10° battaglione coloniale n. 74449 di matricola. — Incurante del pericolo, si lanciava in avanti alla testa di pochi valorosi ed occupava importante ed avanzata posizione. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Debbas Aptenchiel, di Aptenchiel Tesfaldet e di Destà Salomon, da Zighib, sciumbasci XXXIX battaglione coloniale, n. 35121 di matricola. — Durante un attacco contro posizione nemica sistemata a difesa, guidava con ardimento e perizia i propri uomini, costringendo l'avversario a ripiegare precipitosamente. — Passo Godejere, 9 agosto 1940-XVIII.

Deman Degagà, di Degagà Sciori e fu Garbò Solan, da Sotollo, ascari n. 789 di matricola, XVI battaglione coloniale. — Sempre primo negli assalti. Per primo giungeva sulla posizione avversaria. Fulgido esempio di audacia e di valore personale. — Pozzi di Haddò, 1° novembre 1940-XIX.

Edgò Sebatù di Sebatù Chenniat e di Abreni Salomun, da Daraconat (Mai Tzadà), ascari 101° battaglione coloniale. — Infermiere addetto alla compagnia, sotto intenso e diretto tiro di artiglieria nemica alternato a bombardamento e mitragliamento a bassa quota di due aerei, si portava volontariamente nei posti più avanzati per prestare le prime cure ai compagni feriti e per associarsi loro, più volte al fuoco. — Monte Sciusreib, 4 novembre 1940-XIX.

Elmi Ali di Ali cabila Averghidir, da Rocca Littorio, buluc basci LXIV battaglione coloniale n. 4698 di matricola. — Comandante di buluc, sotto violento fuoco di artiglieria e mitragliatrici, riusciva arditamente a portarsi con i propri ascari sotto munito roccione nemico e a conquistarlo a colpi di bombe a mano. In successivo assalto giungeva primo fra i suoi uomini sulla posizione avversaria. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Fara Mohamed, Averghidir, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, in un attacco a posizione nemica saldamente tenuta, caduto il tiratore di un'arma, lo sostituiva per controbattere il violento tiro avversario, finchè rimaneva colpito a sua volta. — Sik, 14 agosto 1940-XVIII.

Fessahie Sengal di Sengal Guangul e di Lettehahan Hagos, da Berenet (Senafè), muntaz 1° battaglione coloniale. — Capo arma di fucile mitragliatore, non riuscendo a colpire il bersaglio per condizioni sfavorevoli di terreno, si portava da solo su terreno scoperto ed intensamente battuto da fuoco avversario cercando di offendere con lancio di bombe a mano. Ritornato incolume alla sua arma riprendeva con calma il fuoco. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Gassim Mohamed Sevoi, da Tais (Arabia), buluc basci XIII gruppo artiglieria someggiata coloniale, n. 3427 di matricola. — Capo pezzo da 65/17, dava costanti prove di grande perizia, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. Esempio ai compagni di coraggio ed elevate virtù militari. — M. Sandolan, 15 agosto 1940-XVIII.

Ghebriel Zerit fu Zerit e fu Hagosà Monamono, da Melab (Cheren), ascari n. 039807 di matricola, XXII brigata coloniale reparto comando. — In combattimento contro i ribelli malgrado fosse rimasto ferito, rifiutava ogni cura e rimaneva sulla linea di fuoco incitando i compagni a perseverare nell'azione. Esempio di valore, di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Mangudà Micael, 6 novembre 1940-XIX.

Giama Mohamed Ortoble fu Mohamed Girà e fu Bitaha Abdulle, da Eil (Rocca Littorio), jusbasci LXIV battaglione coloniale, n. 293. — Attraversava più volte una zona battuta dalle artiglierie e mitragliatrici avversarie per curare personalmente il collegamento con i reparti avanzati. Indi si lanciava all'assalto di posizioni fortificate, incitando con la parola e l'esempio gli altri coloniali a superare l'ostacolo e raggiungere l'obiettivo. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Goda Abdullai cabila Isak di Abdullai Roble, muntaz 64° battaglione coloniale, n. 35539 di matricola. — In aspro combattimento, visto cadere il comandante di buluc, ne assumeva il comando e lo trascinava all'assalto di munito fortino nemico, contribuendo efficacemente alla conquista dell'obiettivo e dimostrando alto senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Gudal Abdullai di Abdullai Nur e di Fatma Mohamud, cabila Bartirè, da Giggiga, ascari LXIV battaglione coloniale, n. 31860 di matricola. — In aspro combattimento, nell'assalto di munita posizione, per primo supevara i reticolati nemici incitando e trascinando con l'esempio i compagni rimasti senza graduati. — Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Hadanon Tesfai di Tesfai Serabel e di Britù Cahassai, da Tuccus (Adua), ascari 10° battaglione coloniale, n. 135521 di matricola. — Sempre primo in ogni azione di rischio, non esitava a lanciarsi con un gruppo di ardimentosi, sotto rabbioso fuoco nemico, alla ricerca di un varco nel reticolato di cinta di un importante fortino avversario. Esausto per lo sforzo compiuto, trovava ancora la forza di caricarsi sulle spalle un compagno mortalmente colpito, trasportandolo indietro. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Isak Ibrahin Ogaden, da Ogaden, buluc basci, 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, durante l'azione svolta dalla sua compagnia, intesa a scardinare munite posizioni nemiche organizzate a difesa, sempre alla testa dei suoi uomini assaltava e conquistava con ammirevole slancio successive posizioni, dando così prova del suo coraggio. — Monte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Macconnen Uoldemariam di Uoldemariam Tuoldai e di Achel Ghebresellassiè, da Tecchelenza (Asmara), sciumbasci XLIX battaglione coloniale, n. 30806 di matricola. — Rimasto ferito il comandante della sua mezza compagnia durante violenti contrattacchi nemici, col reparto in difficile posizione, teneva saldamente testa all'avversario e lo metteva in fuga benchè superiore in numero. — M. Daimer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mahamud Culmie Uaesle da Mogadiscio, buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di arma automatica, la manovrava con ardimentosa abilità, distinguendosi altresì per personale slancio e coraggio. — Munte Daimer, 12 agosto 1940-XVIII.

Mangascia Ailè di Ailè Uoldemariam e di Zenne ben Cassàc, da Doba (Asba Littoria) uakil XLIX battaglione coloniale, n. 26337 di matricola. — Tiratore di M. P., capace ed ardimentoso, durante una azione contro forte posizione nemica, cooperava con esemplare bravura alla vittoriosa conclusione del combattimento. — Monte Daimer, 11 agosto 1940-XVIII.

Mesfun Tesfagherghis da Adilà (Seganeiti) muntaz 10° battaglione coloniale. — Nell'attacco di una posizione avversaria, nonostante il violento fuoco di armi automatiche cui era fatta segno la squadra ai suoi ordini, con l'esempio trascinava i suoi gregari fino a breve distanza dal reticolato nemico. Ricevuto l'ordine di ripiegamento, eseguiva ordinatamente il movimento, rimanendo per lungo tempo esposto al fuoco nemico. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mogos Cassaè di Cassaè Chidane e di Teharas Gobrù, da Embeitò (Saganetti), muntaz XLIX battaglione coloniale. — Capo gruppo fucilieri, durante un vivace combattimento dava costante esempio di sprezzo del pericolo. Accortosi d'una minaccia di aggiramento da parte di elementi nemici, d'iniziativa, disponeva i propri uomini in modo da neutralizzare la minaccia. Appreso quindi che un ascari era rimasto ferito oltre la posizione, lo raggiungeva salvandolo. — Zona di Daharboruk, 12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Abubacher fu Abubacher, da Adi Caieh, sciumbasci 2° gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Già provato in precedenti combattimenti, sempre primo dove maggiore era l'offesa nemica, colla parola e con l'esempio animatore, costantemente offriva fulgide prove di decisione, sprezzo del pericolo ed elevato senso di dedizione al dovere. — Daharboruk, 11-15 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali cabila Abgal da Itala (Bulo Burti), muntaz LXIV battaglione coloniale, n. 20739 di matricola. — Sotto il fuoco di artiglieria e mitragliatrici, disimpegnava con entusiasmo e sprezzo del pericolo il suo compito di porta ordini contribuendo ad un efficace collegamento con i reparti più avanzati. Visto ferito il comandante di battaglione, se lo caricava sulle spalle ed attraverso terreno intensamente battuto, lo trasportava al posto di medicazione. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Ali, da Senafè, muntaz 83° battaglione coloniale. — In aspro combattimento contro nemico difeso e munito, trasportava sotto un violento fuoco di artiglieria e di mitragliatrici due sciumbasci feriti al posto di medicazione. Indi ritornava al suo posto di combattimento dimostrando calma assoluta e piena consapevolezza del proprio dovere. — Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Mohamed Amedin da Senafè (Adi Caieh), buluc basci XLIX battaglione coloniale, n. 65935 di matricola. — Ripetutamente trascinava gli ascari del buluc all'attacco di munite posizioni nemiche. Assuntosi volontariamente il compito di ricuperare i caduti in zona ancora battuta dal fuoco avversario, lo assolveva con sereno coraggio e spirito di sacrificio. — Piana Daharboruk, 11-14 agosto 1940-XVIII.

Mohamud Caim Isak di Fatuma Nur, da Giggiga, muntaz 142° battaglione coloniale. — Porta arma tiratore, investiva con un fuoco molto efficace un centro nemico che poi assaltava con i suoi uomini conquistandolo. — Monte Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Nafè Mohamed di Mohamed Hamed e di Ailai Aitmutta, da Adi Caiè (Achele Guzzai), ascari 42ª brigata coloniale. Comandato di pattuglia, con altro militare, alla ricerca di compagni feriti o dispersi, adempiva l'incarico con cameratismo e slancio, aggirandosi per il campo di battaglia per circa due ore, mentre ancora autoblinde nemiche infestavano la zona. Rientrava conducendo alla base di partenza alcuni militari dispersi. — Monte Tandellai-Sciusceib, 5 novembre 1940-XIX.

Omar Agi Dafet da Ual Uen (Afgoi), buluc basci 142° battaglione coloniale. — Comandante di buluc, in più combattimenti guidava i suoi uomini con perizia e coraggio, riuscendo sempre a ricacciare l'avversario dalle posizioni occupate. In ogni fase della lotta dava costante prova di slancio e sprezzo del pericolo. — Monte Dainer-Uadi Sik, 12-14 agosto 1940-XVIII.

Omar Catù Ala e di Mumina Nadai, da Gurau, ascari 142° battaglione coloniale. — Rifornitore di un'arma, caduti gli altri rifornitori, si prodigava per far fronte da solo al servizio di rifornimento, dando bella prova di alto senso del dovere. — M. Dainer, 12 agosto 1940-XVIII.

Omar Mohamed da Adi Ugri, buluc basci XLIX battaglione coloniale n. 53237 di matricola. — Comandante di buluc, in una fase violenta del combattimento, accortosi che un'autoblindo nemica tentava di portarsi sul fianco sinistro della propria compagnia, d'iniziativa, raccolti pochi uomini, si lanciava prontamente e arditamente sul nemico e a colpi di bombe a mano lo obbligava a ripiegare, sventando così la grave minaccia. Già distintosi per coraggio e sprezzo del pericolo in precedenti fatti d'arme. — Piana Daharboruk, 11-14 agosto 1940-XVIII.

Sahlè Mannaghedù di Mannaghedù Tariè e di Fellechec Taibelù, da Aggancià (Debra Sina), ascari 10° battaglione coloniale. — Visto cadere un compagno, si univa ad altro per il recupero della salma. Durante il trasporto, nell'attraversare una zona battuta, veniva ferito. Esempio di cameratismo. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sala Manassar arabo cabila Giubbani di Manassar bin Gassim da Giubbani (Jemen), buluc basci LXIV battaglione coloniale, n. 00140 di matricola. — Per meglio controbattere l'avversario non esitava a piazzare la sua mitragliatrice in posizione scoperta e soggetta all'azione di fuoco avversario dando esempio di slancio e coraggio. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Sengal Occot fu Occot Chirchir e di Aberrasc Besghi, da Addi Firenè (Seraè), ascari n. 34532 di matricola, 101° battaglione coloniale. — Facente parte di un buluc comandato a fronteggiare un attacco nemico, improvvisamente delineatosi, coadiuvava egregiamente il proprio comandante nella presa di posizione del reparto. Quantunque ferito ad una gamba contrattaccava con bombe a mano, alla testa di alcuni animosi, costringendo il nemico alla fuga. — Monte Sciusceib, 11 novembre 1940-XIX.

Teclemariam Teclè Ghebrè, da Adi Ghemmà (Adigrat), ascari X battaglione coloniale, n. 031199 di matricola. — Per tutta la durata del combattimento fu sempre fra i primi, accorrendo dovunque fosse maggiore il pericolo. Esempio di coraggio e di dedizione al dovere. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Tesfasillasse Hailù di Hailù Gosciù e di Tzahalù Abtai, da Afesi (Adi Caieh), muntaz X battaglione coloniale, n. 74502 di matricola. — Al comando di una pattuglia fucilieri, con decisione e coraggio si portava sotto il reticolato nemico per raccogliere dati sulla struttura e sull'andamento di esso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Ussen Ramatù da Graua (Harar), uakil XLIX battaglione coloniale. — Tiratore di M. P., durante un tentativo nemico di aggirare un reparto vicino, si distingueva per prontezza nel reagire col fuoco della sua arma e nel concorrere a sventarlo — Piana Daharboruk, 11 agosto 1940-XVIII.

Zagai Argau, da Uanà Miedà (Sclanò), ascari 1° battaglione coloniale, n. 018425 di matricola. — Portaordini di compagnia, incaricato di portare un messaggio ad una pattuglia avanzata, assolveva l'incarico sotto violento tiro, benchè ferito ad una gamba che fasciava da se stesso. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Zagai Mangascià, da Zelan Zeghil (Adi Caieh), muntaz X battaglione coloniale, n. 74433. — Ferito gravemente alla spalla in combattimento, dopo essersi distinto per valore personale, si dichiarava pago del sangue versato in favore della bandiera italiana. — Daharboruk, 11-12 agosto 1940-XVIII.

Zemenfescudus Emnetù, da Hatrina (Seraè) ascari magazzino centrale artiglieria di Asmara, n. 97186 di matricola (*alla memoria*). — Di sentinella ad un deposito munizioni durante un combattimento aereo, infondeva calma e serenità fra i compagni, fino a quando non cadeva colpito a morte. — Zuan Bruno di P. Toselli (A.O.I.), 21 settembre 1940-XVIII.

(3965)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1015.

Riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del Sindacato nazionale della categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1928, n. 1888, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati fascisti dei notai aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, nonchè al corrispondente Sindacato nazionale fascista, costituito in conformità agli statuti-tipo approvati con Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1718, e 7 aprile 1927, n. 651;

Visto il successivo Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono approvati nuovi statuti dei predetti Sindacati secondo i testi ad esso annessi, e fu altresì approvato un elenco dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai costituiti con competenza territoriale e con sede conformi a quelle delle Corti d'appello ivi menzionate;

Visti i successivi Nostri decreti che approvarono alcune modifiche agli statuti stessi, nonchè l'altro Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai di Lecce e Caltanissetta e ne furono approvati gli statuti secondo i rispettivi testi;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e il passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista professionisti e artisti ha chiesto la revoca del riconoscimento giuridico degli attuali Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il riconoscimento di nuovi Sindacati distrettuali della categoria con diversa competenza territoriale e l'approvazione degli statuti dei Sindacati stessi, nonchè di un nuovo statuto del Sindacato nazionale;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, concesso con Nostri decreti 20 luglio 1928, n. 1888, e 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, come da elenco annesso che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

È approvato lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Sono altresì approvati gli statuti degli aderenti Sindacati distrettuali, secondo il modello pure annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 8. — MANCINI

Elenco dei nuovi Sindacati distrettuali fascisti dei notai

1. Sindacato del distretto di Agrigento, con sede in Agrigento;
2. Sindacato del distretto di Alessandria, con sede in Alessandria;
3. Sindacato del distretto di Ancona, con sede in Ancona;
4. Sindacato del distretto di Apuania, con sede in Apuania;
5. Sindacato del distretto di Arezzo, con sede in Arezzo;
6. Sindacato dei distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con sede in Ascoli Piceno;
7. Sindacato del distretto di Asti, con sede in Asti;
8. Sindacato dei distretti riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, con sede in Avellino;
9. Sindacato del distretto di Bari, con sede in Bari;
10. Sindacato del distretto di Belluno, con sede in Belluno;
11. Sindacato dei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, con sede in Benevento;
12. Sindacato del distretto di Bergamo, con sede in Bergamo;
13. Sindacato del distretto di Biella, con sede in Biella;
14. Sindacato del distretto di Bologna, con sede in Bologna;
15. Sindacato del distretto di Bolzano, con sede in Bolzano;
16. Sindacato del distretto di Brescia, con sede in Brescia;
17. Sindacato dei distretti riuniti di Cagliari e Lanusei, con sede in Cagliari;
18. Sindacato del distretto di Caltagirone, con sede in Caltagirone;
19. Sindacato dei distretti riuniti di Caltanissetta e Enna, con sede in Caltanissetta;
20. Sindacato dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con sede in Campobasso;
21. Sindacato del distretto di Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato;
22. Sindacato del distretto di Cassino, con sede in Cassino;
23. Sindacato del distretto di Castrovillari, con sede in Castrovillari;
24. Sindacato del distretto di Catania, con sede in Catania;
25. Sindacato del distretto di Catanzaro, con sede in Catanzaro;
26. Sindacato del distretto di Chieti, con sede in Chieti.
27. Sindacato dei distretti riuniti di Como e Lecco, con sede in Como.
28. Sindacato dei distretti riuniti di Cosenza e Rossano, con sede in Cosenza;
29. Sindacato del distretto di Cremona, con sede in Cremona;
30. Sindacato dei distretti riuniti di Cuneo e Alba, con sede in Cuneo;
31. Sindacato del distretto di Ferrara, con sede in Ferrara;
32. Sindacato dei distretti riuniti di Firenze e Pistoia, con sede in Firenze;
33. Sindacato dei distretti separati di Fiume, Pola e Zara, con sede in Fiume;
34. Sindacato dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, con sede in Foggia;
35. Sindacato del distretto di Forlì, con sede in Forlì;
36. Sindacato del distretto di Frosinone, con sede in Frosinone;
37. Sindacato del distretto di Genova, con sede in Genova;
38. Sindacato del distretto di Gorizia, con sede in Gorizia;
39. Sindacato del distretto di Grosseto, con sede in Grosseto;
40. Sindacato del distretto di Imperia, con sede in Imperia;

41. Sindacato dei distretti riuniti di Ivrea e Aosta, con sede in Ivrea;
42. Sindacato del distretto di Lagonegro, con sede in Lagonegro;
43. Sindacato del distretto di Lanciano, con sede in Lanciano;
44. Sindacato del distretto di L'Aquila, con sede in L'Aquila;
45. Sindacato del distretto di La Spezia, con sede in La Spezia.
46. Sindacato dei distretti riuniti di Lecce e Brindisi, con sede in Lecce;
47. Sindacato del distretto di Livorno, con sede in Livorno;
48. Sindacato del distretto di Locri, con sede in Locri;
49. Sindacato del distretto di Lucca, con sede in Lucca;
50. Sindacato dei distretti riuniti di Macerata e Camerino, con sede in Macerata;
51. Sindacato del distretto di Mantova, con sede in Mantova;
52. Sindacato del distretto di Matera, con sede in Matera;
53. Sindacato del distretto di Melfi, con sede in Melfi;
54. Sindacato del distretto di Messina, con sede in Messina;
55. Sindacato dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con sede in Milano;
56. Sindacato del distretto di Modena, con sede in Modena;
57. Sindacato del distretto di Napoli, con sede in Napoli;
58. Sindacato del distretto di Nicastro, con sede in Nicastro;
59. Sindacato del distretto di Nicosia, con sede in Nicosia;
60. Sindacato dei distretti riuniti di Novara e Vercelli, con sede in Novara;
61. Sindacato del distretto di Oristano, con sede in Oristano;
62. Sindacato del distretto di Padova, con sede in Padova;
63. Sindacato del distretto di Palermo, con sede in Palermo;
64. Sindacato del distretto di Palmi, con sede in Palmi;
65. Sindacato del distretto di Parma, con sede in Parma;
66. Sindacato del distretto di Patti, con sede in Patti;
67. Sindacato dei distretti riuniti di Pavia e Vigevano, con sede in Pavia;
68. Sindacato del distretto di Perugia, con sede in Perugia;
69. Sindacato dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro;
70. Sindacato del distretto di Piacenza, con sede in Piacenza;
71. Sindacato del distretto di Pisa, con sede in Pisa;
72. Sindacato del distretto di Potenza, con sede in Potenza;
73. Sindacato dei distretti riuniti di Ragusa e Modica, con sede in Ragusa;
74. Sindacato del distretto di Ravenna, con sede in Ravenna;
75. Sindacato del distretto di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria;
76. Sindacato del distretto di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;
77. Sindacato del distretto di Rieti, con sede in Rieti;
78. Sindacato dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, con sede in Roma;
79. Sindacato del distretto di Rovigo, con sede in Rovigo;
80. Sindacato del distretto di Salerno, con sede in Salerno;
81. Sindacato del distretto di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Santa Maria Capua Vetere;
82. Sindacato dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con sede in Sassari;
83. Sindacato del distretto di Savona, con sede in Savona;
84. Sindacato del distretto di Sciacca, con sede in Sciacca;
85. Sindacato dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano, con sede in Siena;
86. Sindacato del distretto di Siracusa, con sede in Siracusa;
87. Sindacato del distretto di Sondrio, con sede in Sondrio;
88. Sindacato dei distretti riuniti di Sulmona e Avezzano, con sede in Sulmona;
89. Sindacato del distretto di Taranto, con sede in Taranto;
90. Sindacato dei distretti riuniti di Teramo e Pescara, con sede in Teramo;
91. Sindacato del distretto di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese;
92. Sindacato dei distretti riuniti di Terni e Spoleto, con sede in Terni;
93. Sindacato del distretto di Torino, con sede in Torino;
94. Sindacato del distretto di Trani, con sede in Trani;
95. Sindacato del distretto di Trapani, con sede in Trapani;
96. Sindacato dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, con sede in Trento;
97. Sindacato del distretto di Treviso, con sede in Treviso;
98. Sindacato dei distretti riuniti di Trieste e Capodistria, con sede in Trieste;
99. Sindacato dei distretti riuniti di Udine, Pordenone e Tolmezzo, con sede in Udine;
100. Sindacato del distretto di Venezia, con sede in Venezia;
101. Sindacato del distretto di Verbania, con sede in Verbania;
102. Sindacato del distretto di Verona, con sede in Verona;
103. Sindacato del distretto di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia;
104. Sindacato del distretto di Vicenza, con sede in Vicenza;
105. Sindacato del distretto di Viterbo, con sede in Viterbo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei notai

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista dei notai.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto come associazione di grado superiore, ha, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Aderiscono, inoltre, al Sindacato gli enti ed istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte del Sindacato gli enti ed istituti assistenziali da esso costituiti per gli stessi scopi.

Art. 2.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) esercita le funzioni contemplate dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato e coordina l'esercizio delle funzioni stesse in quanto siano di competenza dei Sindacati di primo grado, impartendo ad essi le opportune direttive per il disimpegno delle loro attribuzioni derivanti da leggi e regolamenti e dallo statuto sindacale;

b) tutela gli interessi morali e materiali della categoria per la quale è costituito;

c) svolge opportuna azione per valorizzare le attività professionali, secondando le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

d) coordina e dirige le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

e) coadiuva, coordina e disciplina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

f) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza anche mediante la creazione di appositi istituti;

g) designa o nomina i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti, o siano richieste od ammesse;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del lavoro e gli siano attribuiti da leggi e regolamenti e da disposizioni delle autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Il Sindacato sottopone, inoltre, alla competente Corporazione, per tramite della Confederazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della legge citata.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 3.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma 3° e 4°, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e le deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 5.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 6.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Confederazione medesima e del Sindacato nazionale.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali apparte-

nenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare direttive e sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento dei rapporti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 7.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 8.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati di primo grado e, per i Sindacati con oltre venti o cinquanta notai assegnati alla circoscrizione, da uno o due delegati, rispettivamente, per ciascuno dei Sindacati stessi, designati dai singoli Direttorii tra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria può essere convocato quando il Direttorio nazionale o il segretario lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato nazionale, a cura del quale saranno diramati, almeno quindici giorni prima della riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione è valida in seconda convocazione purchè il numero dei presenti raggiunga almeno il quinto degli aventi diritto a parteciparvi.

Il segretario del Sindacato nazionale è presidente di diritto del Consiglio. Egli però non può presiedere il Consiglio stesso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 9.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazioni, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e sul conto consuntivo del Sindacato;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei membri del Direttorio;

e) nomina, per ciascun esercizio finanziario, di tre sindaci, da scegliersi tra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salvo le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 10.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di quattordici membri, dei quali dodici sono eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai Sindacati di primo grado della categoria, uno è nominato, tra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed un altro è designato dal G.U.F., parimenti tra gli appartenenti alla categoria.

La nomina od elezione dei membri del Direttorio deve essere approvata ai sensi di legge.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi, e sulla cancellazione dei soci stessi, in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

d) delibera, a norma del precedente art. 3, sulla ammissione al Sindacato nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

e) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

f) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle leggi e dai regolamenti;

g) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente statuto;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della autorità tutoria a norma di legge;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 12.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione, ed approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati e gli enti aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, e in particolar modo dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un componente del Direttorio, da lui designato.

Art. 14.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile o sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di leggi e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 16.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa e per l'educazione nazionale dei soci;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative. Esse comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 18.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 19.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, alla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti i quali non osservino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 22.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Direttorii o di quello del Sindacato stesso, a norma dell'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 23.

Qualora, in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di ottemperare agli obblighi loro derivanti dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 24.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il segretario del Sindacato nazionale ha sempre la facoltà di disporre ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati periferici, riferendo alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 26.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Confederazione per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 27.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito il Sindacato fascista dei notai de . . . . Distrett . . . . con sede in . . . . e competenza su tutto il territorio de . . . . Distrett . . . . . suindicat . . . .

Nei casi previsti dalle disposizioni sull'ordinamento del notariato, può rimanere di competenza del Sindacato il territorio di un nuovo distretto che risulti istituito o di un distretto riunito che venga separato, ove tale territorio sia stato già compreso in tutto o in parte nella circoscrizione del Sindacato. Può anche il territorio di un distretto cessare di far parte della circoscrizione del Sindacato, perchè attribuito alla competenza di altro Sindacato preesistente o di nuova costituzione.

Può, inoltre, nella circoscrizione del Sindacato aver luogo la soppressione di un distretto, con la conseguente attribuzione del suo territorio ad altro distretto dello stesso o di altro Sindacato e con l'eventuale trasferimento della sede del Sindacato al capoluogo di altro distretto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione, a norma di legge, delle modifiche statutarie che si rendessero necessarie in relazione ai mutamenti della circoscrizione territoriale del Sindacato.

Art. 2.

Il Sindacato aderisce al Sindacato nazionale fascista dei notai, ne accetta i principi e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei notai, svolge opportuna azione per valorizzare le loro attribuzioni e studia le aspirazioni della categoria, formulando al Sindacato nazionale le opportune proposte;

b) esercita le funzioni inerenti alla tenuta del ruolo dei notai e del registro dei praticanti. Quando il Sindacato estenda la sua competenza sul territorio di più distretti separati, tiene un ruolo dei notai e un registro dei praticanti per ciascun distretto e conserva in sezioni distinte, per quanto è possibile, gli atti relativi a ciascun distretto stesso;

c) vigila sulla condotta dei notai e dei praticanti e sull'adempimento dei loro doveri, curando la conservazione del decoro professionale ed esercitando i poteri disciplinari;

d) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di notaio e l'esercizio abusivo della professione notarile, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re Imperatore;

e) cura la repressione di qualunque forma di illecita concorrenza, che venga esercitata sia mediante riduzioni di onorari e diritti accessori sia mediante procacciatori di clienti, pubblicità o altrimenti;

f) si adopera affinchè sia equamente distribuito fra i notai il lavoro professionale proveniente da istituti pubblici, prendendo, ove occorra, opportuni accordi con gli istituti stessi;

g) dà pareri, se richiesto, sulla liquidazione di onorari, diritti e spese per qualsiasi prestazione professionale, e si interpone, a richiesta, per comporre contestazioni fra notai e terzi su qualunque oggetto attinente all'esercizio delle funzioni notarili;

h) emette, a richiesta delle autorità competenti, il suo parere nelle materie riguardanti il notariato;

i) promuove e favorisce ogni iniziativa tendente al perfezionamento della preparazione professionale e alla diffusione della previdenza e dell'assistenza tra gli appartenenti alla categoria;

l) designa o nomina i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e di altri enti, quando tale designazione o nomina sia prevista dalle leggi o dai regolamenti, o sia richiesta od ammessa;

m) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalle leggi e regolamenti, e in particolare modo dalle leggi sull'ordinamento del notariato, dal presente statuto, dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono essere ammessi al Sindacato coloro i quali:

a) siano iscritti nel ruolo dei notai in esercizio nella circoscrizione del Sindacato;

b) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non siano stati espulsi da altre Associazioni sindacali;

e) siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi e della tassa distrettuale di cui all'art. 19 dello statuto stesso e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso ritenga di non accoglierla, il segretario è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al segretario del Sindacato nazionale.

Contro il provvedimento di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale, l'interessato ha il diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio con l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta formale atto di dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Nell'ipotesi di cui all'alinea precedente, il segretario del Sindacato distrettuale è tenuto a riferirne, entro un mese dall'avutane notizia, al segretario del Sindacato nazionale. Contro il provvedimento del Sindacato stesso, l'interessato ha diritto di ricorrere come all'art. 5, comma 3°, del presente statuto.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Art. 9.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni degli organi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci hanno, inoltre, l'obbligo d'informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

Essi sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e dei casi di uso abusivo del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio della professione siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informarne la propria Associazione nazionale.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Direttorio del Sindacato lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal segretario del Sindacato nazionale, previo nulla osta del presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi devono essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea:

a) i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile, a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato;

b) i soci che siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, a norma dell'art. 24 del presente statuto;

c) i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi e della tassa distrettuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea. Egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale nella sua gestione; l'assemblea nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Partecipano altresì all'assemblea, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi: trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea è valida purchè il numero dei presenti raggiunga almeno il quinto degli aventi diritto.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 12.

L'assemblea:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approva, non oltre il 30 aprile di ogni anno, i resoconti morali e finanziari e il conto consuntivo del Sindacato;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, per ogni esercizio finanziario, tre sindaci, da scegliersi tra i soci del Sindacato;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa conferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario del Sindacato, che lo presiede, e di due, quattro, sei od otto membri, a seconda che il numero dei notai assegnati alla circoscrizione, rispettivamente, non superi venti o superi venti, cinquanta o cento, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

Dei membri del Direttorio uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione, dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; un altro è designato dal G.U.F. parimenti tra gli appartenenti alla categoria nella circoscrizione; gli altri sono eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti. Qualora la nomina o la designazione di cui sopra non possa aver luogo, è provveduto in sostituzione mediante elezione da parte dell'assemblea. Quando il numero dei notai assegnati alla circoscrizione non superi venti, la nomina o la designazione stessa, ove possa aver luogo, è fatta in aggiunta ai due membri suindicati, i quali sono sempre eletti dall'assemblea.

Il Direttorio affida ad uno dei suoi componenti le mansioni di direttore amministrativo del Sindacato.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro elezione o nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta per ogni bimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo creda opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, il quale decide di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, deve provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato; in tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) forma ogni anno il ruolo dei notai e l'elenco dei praticanti;

f) autorizza il segretario, o uno dei suoi membri, a promuovere le azioni disciplinari o le impugnative contro i provvedimenti del Tribunale;

g) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

l) esercita le altre funzioni di cui all'art. 3 del presente statuto, in quanto non siano di competenza dell'assemblea o del segretario;

m) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti dello Stato, ed in particolare da quelle sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto, dalle deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione;

n) esercita altresì, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea stessa nella sua prima riunione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e la nomina è approvata a norma di legge.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche, giudiziarie ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione; può presentare denuncie al procuratore del Re Imperatore nei casi di abuso del titolo professionale o di esercizio abusivo della professione; vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale da parte degli iscritti al Sindacato; adem-

pie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, ed in particolare da quelle sull'ordinamento del notariato, nonchè dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un componente del Direttorio, da lui designato. Quando tale designazione non abbia avuto luogo, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal componente più anziano del Direttorio.

Quando i poteri del Sindacato siano affidati ad un commissario, in caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate da un notaio designato dal commissario stesso.

Art. 16.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il Direttorio e l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni:

a) quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

b) quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare nella quale il membro del Direttorio sia intervenuto come testimone od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione stessa.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria, che non siano sospesi, inabilitati o interdetti dall'esercizio notarile e sospesi dall'esercizio dei diritti sociali. La sopravvenienza di tali cause impedienti produce la decadenza dalle cariche conferite.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni può consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, in virtù delle disposizioni sull'ordinamento sindacale (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) la tassa distrettuale prevista dall'art. 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e dell'art. 12 della legge 27 maggio 1940, n. 707. La tabella di classificazione degli onorari, prevista dalle citate disposizioni, deve essere sottoposta annualmente dal Direttorio all'approvazione dell'assemblea dei soci e resa esecutiva dal Ministero delle corporazioni;

e) i diritti e gli altri proventi dovuti per qualsiasi titolo, in virtù delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali del Sindacato tanto per l'ordinamento sindacale quanto per l'ordinamento del notariato (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa e per l'educazione nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, ivi comprese quelle spese comuni eventualmente eseguite dall'organo sindacale superiore per conto dell'Associazione.

Tutte le altre spese sono facoltative. Esse comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Le entrate di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 19, sono versate in conto corrente intestato al Sindacato e sono destinate esclusivamente alle spese del Sindacato stesso.

Gli ordinativi di pagamento delle spese sono emessi a firma del segretario e del direttore amministrativo del Sindacato.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 22.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscono ai propri doveri politici o sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 24.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale trasgredisce agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio provvede con deliberazione motivata da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato, se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale.

Art. 25.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 6 o commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Art. 26.

Al socio iscritto al P.N.F. sono applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

Art. 27.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25, contro il socio del Sindacato al quale sia stata inflitta qualcuna delle punizioni previste dalla legge professionale, potranno essere applicate, secondo la gravità del caso, le sanzioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25.

Art. 28.

Indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui nei precedenti articoli, il Sindacato può promuovere contro i professionisti della categoria l'azione disciplinare per qualsiasi fatto che comunque possa dar luogo ad una sanzione a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Il Sindacato può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi ad istanza di parte o di ufficio.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 29.

Ove, a norma di legge e di regolamenti esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Sindacato nazionale per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche deve deliberare l'assemblea del Sindacato.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, sarà nominato dall'autorità competente un liquidatore, che provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 1016.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Avellino.

N. 1016. R. decreto 12 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate le dichiarazioni di zona malarica dei comuni di Bonito, Fontanarosa, Manocalzati e Montemiletto, in provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1017.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

N. 1017. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1018.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

N. 1018. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1019.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Tormo del comune di Crespiatica (Milano).

N. 1019. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi in data 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata e di S. Ambrogio, in frazione Tormo del comune di Crespiatica (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1020.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Alessandria.

N. 1020. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1021.

Abrogazione dello statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia », in Roma, e approvazione del nuovo statuto dell'Accademia anzidetta.

N. 1021. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato lo statuto dell'Accademia letteraria italiana « Arcadia », in Roma, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2240, e viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 settembre 1942-XX.

Nomina del Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975, concernente la istituzione di un « Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Determina:

L'Eccellenza il generale di Corpo d'armata Carlo Favagrossa è nominato Commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, a decorrere dal giorno 8 settembre 1942-XX.

Dal Quartiere generale delle Forze armate, addì 8 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1942-XX
Registro n. 36, foglio n. 138. — CAVALLO.

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Prezzi degli zolfi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi, che saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1942-43, sono fissati come segue:

Gialla superiore, L. 530 per tonnellata;
Gialla inferiore, L. 520 per tonnellata;
Buona, L. 508 per tonnellata;
Corrente, L. 498 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(3559)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari (Messina).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1942-XX, con il quale la ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Liborio Ortoleva;

Considerato che, dall'esame della documentazione esibita, risulta che il titolare della predetta azienda ha riacquistato la cittadinanza italiana anteriormente alla data di applicazione della legge di guerra nei confronti degli S.U.A.;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 8 aprile 1942-XX, n. 11, con il quale la ditta Thomas Ferlazzo, con sede a Lipari, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3542)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. uff. rag. Guido Clerici;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri del 27 luglio 1942-XX, n. 42/18265;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Elah, con sede in Genova-Pegli, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il cav. uff. rag. Guido Clerici.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Italiana Rivetti ed Affini, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/17315 del 17 luglio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 28 agosto 1940-XVIII è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Giovanni Servili.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1942-XX.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1941-XIX, con il quale la Soc. an. Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il dott. Rinaldo Rocco;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Rocco, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Marcucci è nominato sindacatore della Soc. an. Fermenti ed Enzimi, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del dott. Rinaldo Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3544)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. Ottaviano Mascelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il dott. Salvatore Vento è nominato sequestratario della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano, in temporanea sostituzione del cav. Ottaviano Mascelli, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Costituzione di una organizzazione tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno successivo) relativo alla disciplina della produzione, destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visti gli articoli 2458, 2459 e 2460 del Codice civile;

Considerata l'opportunità di disciplinare le operazioni di ammasso e di ripartizione dei prodotti della pesca conservati mediante l'accentramento dei relativi servizi in unico ente;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista industriali della pesca, la Federazione nazionale fascista commercianti dei prodotti della pesca e l'Ente nazionale fascista della cooperazione costituiranno, nella forma di società per azioni, una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

Art. 2.

La società di cui al precedente articolo ha i seguenti fini:

1) provvedere all'ammasso di tutti i prodotti della pesca conservati d'importazione e di produzione nazionale, destinati al consumo ed alla rilavorazione industriale;

2) dare esecuzione ai piani di ripartizione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste della merce ammassata;

3) cedere alle ditte autorizzate il prodotto ammassato al prezzo, unico per ciascuna specie di prodotto, stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) mantenere il collegamento con gli organi preposti agli acquisti all'estero dei pesci conservati.

Art. 3.

Ai sensi della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, la società predetta agirà alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui spetterà di vigilarne e controllarne l'attività.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione della società farà parte un componente nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di vice-presidente.

Lo stesso Ministero nominerà tra gli altri componenti il presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Due componenti del Collegio sindacale saranno nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

(3560) *Il Ministro*: PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1942-XX.

Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni dell'ammasso dell'olio d'oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX recante disposizioni relative agli accertamenti da eseguire per il conferimento agli ammassi dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, recante disposizioni relative alla distribuzione dei generi razionati;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1941-XIX recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1941-42;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX, recante norme per la disciplina della lavorazione delle olive destinate al consumo diretto;

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, relativa al riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Considerata la necessità di disciplinare la lavorazione e il commercio delle olive, l'esercizio dei frantoi e il controllo delle operazioni relative al conferimento agli ammassi dell'olio prodotto nella campagna 1942-43, nonchè gli esoneri dal conferimento agli ammassi e gli svincoli dell'olio dall'ammasso;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da lui gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 7.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi agli Uffici provinciali dell'Ente economico della olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita alla zona di produzione.

Nella denuncia devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 2.

Il trasferimento in provincia diversa da quella di produzione di partite di olive destinate alla oleificazione, sarà concesso dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura in relazione al contingente esportabile che sarà fissato dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

Chi intende trasferire olive destinate alla oleificazione fuori provincia dovrà pertanto munirsi preventivamente del permesso di cui al precedente comma.

Dalla richiesta di autorizzazione devono risultare:

a) le generalità del venditore e il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le partite vanno lavorate;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'autorizzazione per il trasferimento delle olive dovrà risultare da una bolletta di accompagnamento, rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, che accompagnerà il prodotto dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore dovrà provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive al frantoio il gestore del medesimo dovrà denunciare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura della provincia dove ha sede il frantoio, l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 3.

A norma delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX è fatto divieto di conciare, essiccare o comunque preparare per il consumo diretto le olive di produzione della campagna 1942-43.

Da tale divieto sono peraltro esclusi i quantitativi di olive di qualsiasi varietà destinati al consumo diretto del produttore e dei familiari e dipendenti che con esso vivono a suo carico. Tali quantitativi non potranno in alcun modo essere posti in commercio.

Art. 4.

In forza della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, è autorizzata la preparazione, esclusivamente in salamoia, delle olive appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche; « di Cerignola » o « di Spagna » e « di S. Agostino » o « di Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare, caso per caso, l'impiego, esclusivamente per la salamoia, di altre varietà di olive da tavola, oltre a quelle sopra indicate, su proposta dell'ispettore agrario della provincia produttrice. Detto ispettore sarà tenuto a indicare il quantitativo di olive di cui per ciascuna varietà da tavola si ritiene di proporre la utilizzazione per la salamoia, sentito il parere di apposita Commissione costituita dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore della Unione provinciale degli agricoltori, dal segretario della Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura. A seguito della proposta, verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste i contingenti massimi che, per ciascuna varietà di olive da tavola, potranno essere destinate alla salamoia.

Art. 5.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma dell'art. 4 e, limitatamente ai contingenti che verranno stabiliti a termini del 2° capoverso di detto articolo, i produttori di olive delle varietà di cui al capoverso medesimo, che intendano di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, dovranno farne preventiva richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) la località di produzione e di lavorazione;

c) la quantità e la varietà delle olive.

I produttori di olive di cui al 1° comma dell'art. 4 e i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma dello stesso articolo, che intendano effettuare la vendita del prodotto non preparato per il consumo diretto, limitatamente ai contingenti che verranno stabiliti, debbono farne preventiva richiesta all'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la quantità e la varietà delle olive;

e) la data di trasporto di ciascuna partita, qualora le olive siano destinate alla lavorazione in stabilimenti esistenti in provincia diversa da quella di produzione.

Nel caso di trasferimento in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di produzione dovrà osservare quanto è prescritto al 4° comma dell'art. 2 per quanto riguarda le bollette di accompagnamento.

Art. 6.

Sono risoluti tutti i contratti di compravendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi o consorziali, è sottoposto alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto, su parere di una apposita Commissione provinciale costituita dall'ispettore agrario provinciale, presidente, dall'ispettore provinciale corporativo, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura, dal direttore dell'Unione provinciale fascista degli industriali, dal segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura con mansioni di segretario, in seguito a domanda dell'interessato, nella quale devono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi, o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio espressa in quintali e la specie dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

La domanda per ottenere la licenza di esercizio dovrà essere redatta su carta semplice e presentata, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'ispettore agrario provinciale.

Su tale domanda deve esprimere il proprio giudizio la Commissione indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo nella lavorazione delle olive o nel conferimento dell'olio all'ammasso;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, delle infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) l'attrezzatura di conservazione del frantoio non garantisca la regolare e razionale conservazione di un quantitativo minimo di olio corrispondente a quello prodotto in otto giorni di normale lavorazione del frantoio.

Detta attrezzatura di conservazione potrà eventualmente essere raggiunta anche attraverso la locazione di magazzini che, in tal caso, verranno considerati, a tutti gli effetti, come parte integrante del frantoio, anche se da questo materialmente separati.

Art. 9.

La licenza di cui all'art. 7 deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 12;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 12;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 15.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 10.

Le facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo, da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, delle denunzie di produzione dei cereali e ai quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari e aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sulla attività dei molini per conto terzi, sono applicabili anche al controllo dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, nonchè al controllo delle operazioni di conferimento dell'olio agli ammassi.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio agli ammassi, il personale dell'Ente economico dell'olivicoltura e degli Uffici provinciali dipendenti, ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate giornalmente e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Art. 13.

Il gestore del frantoio è tenuto a presentare alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denunzie di cui al successivo art. 15.

L'invio delle notizie di cui al precedente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

Art. 14.

A cura dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura deve essere inviata copia delle denuncie presentate dai gestori dei frantoi, di cui al precedente art. 13, con un elenco riepilogativo delle denuncie stesse.

Detto elenco riepilogativo dovrà contenere tutti gli elementi atti alla identificazione dei produttori che hanno fatto molire le olive e dovrà pervenire alla Sezione provinciale della alimentazione entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento alle denuncie raccolte a tutto il mese precedente.

Degli elenchi riepilogativi predetti la Sezione provinciale della alimentazione si vale per effettuare il controllo sull'avvenuta asportazione dei tagliandi di olio delle carte annonarie rilasciate ai produttori, trasmettendo un estratto dell'elenco in parola ai Comuni di residenza dei produttori medesimi.

Art. 15.

In relazione all'obbligo della denunzia e del conferimento dell'olio all'ammasso, spettante al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso a termini del 1° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, il gestore del frantoio è solidalmente obbligato col produttore, o con chi dispone dell'olio, a compilare la denunzia stessa, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi del documento di riconoscimento presentato.

Il gestore del frantoio trattiene le denunzie compilate dai produttori rilasciando ai medesimi le ricevute che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino dell'ammasso.

Dette denunzie saranno, a cura del gestore del frantoio, rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura unitamente all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico di cui all'art. 12.

Art. 16.

Il gestore del frantoio, oltre agli obblighi previsti dalle disposizioni del presente decreto, è responsabile della razionale conservazione del quantitativo di olio prodotto dalle olive lavorate nel frantoio stesso sino all'atto del ritiro, limitatamente alla capacità di conservazione denunziata a norma della lett. *g*) dell'art. 7.

Art. 17.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione senza il rilascio di una dichiarazione del produttore delle olive che precisi il quantitativo ritirato e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente conferito all'ammasso.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico dell'olivicoltura.

Art. 18.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1942-43 possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento all'ammasso, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): chilogrammi 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia, o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione): chilogrammi 10 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende olivicole: chilogrammi 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: chilogrammi 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati di aziende olivicole che vi esplichino stabilmente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto e di ordine: chilogrammi 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

La qualità di avente diritto agli esoneri o agli svincoli a termini del presente articolo deve essere riconosciuta dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura.

Art. 19.

Non sono consentite trattenute di olio per il consumo proprio e famigliare ai proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura.

Art. 20.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendano manualmente alla coltivazione dei terreni: chilogrammi 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendano con opera direttiva: chilogrammi 7,500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: chilogrammi 5 a testa.

Art. 21.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio all'ammasso:

a) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

b) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi.

Art. 22.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio all'ammasso non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 23.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essa direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 24.

Gli esoneri dal conferimento e gli svincoli dell'olio dagli ammassi, di cui ai precedenti articoli, a favore degli aventi diritto, importano il ritiro dei tagliandi per l'olio, il burro ed i grassi suini della carta annonaria.

Art. 25.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 26

Ai coloni e mezzadri delle aziende olivate, costituite da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 18, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di chilogrammi 7,500 a persona.

Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, ma la cui unità poderale non abbia normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di chilogrammi 5 per sè e per ciascun componente di famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi di olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 27.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di chilogrammi 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di chilogrammi 7,500, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 28.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di chilogrammi 7,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei tagliandi di olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 29.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di chilogrammi 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di chilogrammi 7,500, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici provinciali dell'Ente economico dell'olivicoltura sulla base degli elementi che verranno ad essi forniti dagli Uffici di collocamento della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 30.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può, con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, ritirare o trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Art. 31.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della olivicoltura, entro il termine

che verrà stabilito dall'Ufficio suddetto, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Art. 32.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3561)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 settembre 1942-XX.
Rinuncia alla eredità disposta in favore della G.I.L. dal dott. Nicolò Alonzo di Formia.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che il dott. Nicolò Alonzo fu Pietro, deceduto in Formia il 9 novembre 1941-XX, con testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI ha lasciato erede di quanto poteva essere nella sua casa al momento della morte l'Opera nazionale Balilla;

Considerato che, proceduto all'inventario dell'eredità come sopra disposta, questa risulta costituita da alcuni modesti mobili e da alcuni oggetti di corredo personale;

Considerato che sulla eredità gravano passività pari all'incirca al valore dei mobili e degli oggetti lasciati, e che, quindi, la G.I.L. succeduta all'O.N.B., non ravvisa l'opportunità di accettare la eredità disposta in suo favore;

Ritenuta la necessità di procedere, a termini di legge, alla rinuncia della eredità stessa;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di rinunciare alla eredità disposta a favore della G.I.L. con testamento olografo in data 7 dicembre 1937-XVI, dal dott. Nicolò Alonzo fu Pietro, e di delegare il comandante della G.I.L. di Fascio di Formia per l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla rinuncia, nelle forme di legge, della eredità stessa.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(3537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi da corrispondere dagli ammassi ai produttori conferenti l'olio di oliva e di sansa nella campagna 1942-43.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero delle corporazioni e con il Ministero delle finanze, ha confermato, per la campagna 1942-43, i prezzi da corrispondere dagli ammassi ai produttori conferenti d'olio di oliva e di sansa fissati per la decorsa campagna 1941-42; essi sono, pertanto i seguenti:

olio di oliva di 1ª categoria con acidità fino a 0,8, L. 1550 al quintale;

olio di oliva di 2ª categoria con acidità fino a 1,5, L. 1500 al quintale;

olio di oliva di 3ª categoria con acidità fino a 2,5, L. 1460 al quintale;

olio di oliva di 4ª categoria con acidità fino a 3,5, L. 1440 al quintale;

olio di oliva di 5ª categoria con acidità fino a 5,0, L. 1420 al quintale;

olio di oliva di 6ª categoria con acidità fino a 7,0, limitatamente alle provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Sardegna, L. 1400 al quintale;

olio lampante con acidità base 5 gradi, L. 1330 al quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 5 gradi, L. 1309 al quintale;

olio al solfuro con acidità fino a 30 gradi (base 20 gradi), L. 1010 al quintale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3562)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942, relativo al prezzo degli abiti da uomo, dei soprabiti e dei cappotti da uomo, eseguiti su misura per conto del committente.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 483 del 7 settembre 1942-XX, allo scopo di regolare anche i prezzi degli abiti da uomo, (giacche, panciotti, pantaloni) dei soprabiti e dei cappotti da uomo eseguiti su misura per conto del committente, ha disposto quanto segue:

1. — I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno, entro il 20 settembre p. v., a ripartire le sartorie da uomo in categorie, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda (dimensioni, specializzazione, qualità della clientela, numero dei dipendenti, imponibile di ricchezza mobile e di tutti quegli altri elementi cui essi crederanno di utilmente far ricorso), intese le competenti organizzazioni sindacali provinciali.

Tali categorie saranno di regola tre (1ª, 2ª, 3ª), però nelle città di popolazione superiore ai trecentomila abitanti potrà essere prevista anche una categoria « extra », mentre nei Comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non potranno ammettersi categorie oltre la 2ª e la 3ª. E' da avvertire inoltre che per i piccoli Comuni i Consigli provinciali delle corporazioni potranno prevedere soltanto la 3ª categoria. Infine una categoria a parte, contraddistinta con la voce « mista », potrà essere prevista per quegli artigiani che svolgono attività di confezionista insieme con altra attività.

Le aziende di vendita al dettaglio di tessuti o di confezioni in serie le quali contemporaneamente facciano anche confezioni su misura, su commissione del privato consumatore, saranno classificate nella 2ª o nella 3ª categoria in base alle rispettive caratteristiche.

Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli ne daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni ed alle competenti organizzazioni provinciali. Queste a loro volta provvederanno a comunicare con lettera raccomandata, ai singoli interessati, da esse rappresentati, la categoria in cui sono stati compresi.

Ciascun confezionista, ricevuta tale comunicazione, dovrà porre nel suo esercizio, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con la indicazione della categoria della sua azienda. All'uopo i confezionisti useranno la seguente leggenda:

« Sartoria di categoria (extra, prima, seconda, terza o mista) ».

A tale obbligo dovrà ottemperarsi, in ogni caso, non oltre il 15 ottobre p. v.

2. — Qualora il confezionista si limiti a dare esclusivamente la sua opera, egli non potrà percepire, per questa, compensi superiori ai seguenti:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) compenso di confezione per un abito completo (giacca, pantalone e panciotto) o per un cappotto	650	380	200	150
b) idem per un vestito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	552	323	170	127
c) idem per giacca e panciotto insieme	422	247	130	97
d) idem per una giacca	325	190	100	75
e) idem per un paio di pantaloni	227	133	70	52

I limiti massimi stabiliti per i compensi di cui al presente n. 2 valgono anche per i compensi al sarto che « rivolti » su richiesta del cliente, vestito o parte di vestito da uomo.

3. — Il confezionista che fornisce anche le fodere e gli accessori non potrà percepire, per questi, compensi superiori a quelli sotto elencati:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) per abito completo o per un cappotto	170	120	110	100
b) per un abito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	127	90	82,50	75
c) per giacca e panciotto insieme	127	90	82,50	75
d) per una giacca	85	60	55	50
e) per un paio di pantaloni	42	30	27,50	25

4. — Il confezionista che fornisca anche la stoffa occorrente alla fabbricazione della confezione, non potrà conteggiare per questa un prezzo superiore al costo della stessa franco suo magazzino. Tale prezzo non potrà mai essere superiore del 5 % al prezzo legalmente praticabile dall'azienda da cui il confezionista ha acquistato la stoffa stessa, se l'acquisto avverrà presso il produttore o il grossista, e non potrà essere superiore a quello praticato dal dettagliante se l'acquisto è stato fatto presso quest'ultimo.

Conseguentemente i prezzi massimi che il confezionista — da qualunque organizzazione sindacale sia rappresentato — potrà praticare per le confezioni su misura da esso prodotte con stoffe ed accessori da lui stesso forniti, non potranno superare la somma costituita dal costo della stoffa, delle fodere e accessori impiegati, determinati entro i limiti sopra indicati, e dai compensi di fattura di cui al punto 2. In nessun caso, ad ogni modo i prezzi delle confezioni di cui sopra potranno essere superiori ai limiti qui appresso stabiliti:

CATEGORIA	Extra	1ª	2ª	3ª
a) per un abito completo (giacca, pantalone e panciotto) o per un cappotto da uomo	1400	1000	600	500
b) per un abito composto di giacca e pantalone o per un soprabito	1190	850	510	425
c) per giacca e panciotto insieme	910	450	390	325
d) per sola giacca	700	500	300	250
e) per un paio di pantaloni	490	350	216	175

I prezzi di cui sopra si riferiscono, per la categoria extra e per la 1ª categoria, a confezioni fatte con stoffa di pura lana o contenente almeno l'80 % di lana. In caso diverso i suddetti prezzi per le categorie di cui sopra dovranno essere ridotti di almeno il 20 %.

5. — I Consigli provinciali delle corporazioni determineranno i compensi di confezione e le somme massime che per fodere ed accessori possono percepire gli artigiani della categoria « mista ».

Detti compensi dovranno essere inferiori in ogni caso ai massimi previsti per la categoria 3ª.

6. — I limiti massimi di prezzo, di cui ai numeri 3, 4 e 5 avranno decorrenza dal 15 ottobre 1942-XX.

7. — Nel caso che il confezionista su misura faccia scegliere al committente la stoffa con cui eseguirà la confezione, in base ad un campionario fornitogli da altra ditta e poi acquisti la stoffa stessa per conto del cliente, egli non potrà percepire dal cliente stesso, oltre al rimborso dell'importo della stoffa, compensi superiori a quelli spettantigli per l'esecuzione della confezione (e quello per le fodere e gli accessori, se del caso).

8. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali corporativi del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

9. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

(3563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2756 Data: 1° maggio 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera. Intestazione: Moles Vito fu Angelo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 4425. Data: 12 marzo 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. Intestazione: De Mauro Giuseppe fu Salvatore. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 900.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 5413. Data: 25 marzo 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma. Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Rend. 5 %, rendita L. 13.250.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 29. Data: 19 novembre 1940. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna. Intestazione: Conti Romeo fu Luigi. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 %, rendita L. 5.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 279. Data: 4 maggio 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. Intestazione: La Capra Emanuela fu Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 3 %, rendita L. 6.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2825. Data: 3 aprile 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli. Intestazione: Casella Giuseppe di Vincenzo. Titoli del Debito pubblico: nominativi 4, P. R. 3,50 %, capitale L. 4800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 71. Data: 27 agosto 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo. Intestazione: Trigari Tommaso. Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 141.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 37450. Data: 27 gennaio 1942. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma. Intestazione: Borzelli Adele fu Alessandro. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 490. Data: 10 maggio 1938. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania. Intestazione: Consoli Natale di Giuseppe. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 16142. Data: 10 settembre 1941. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova. Intestazione: Risso Antonio fu Carlo. Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, capitale L. 700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

(3533) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 settembre 1942-XX - N. 163

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,80
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,30
Id. 3,50 % (1902)	83,975
Id. 3 % lordo	68,375
Id. 5 % (1935)	96,95
Redimib. 3,50 % (1934)	83,85
Id. 5 % (1936)	98,10
Id. 4,75 % (1924)	495,45
Obblig. Venezie 3,50 %	96,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,85
Id. 4 % (15-12-43)	99,325
Id. 5 % (1944)	99,325
Id. 5 % (1949)	98,325
Id. 5 % (15-2-50)	97,95
Id. 5 % (15-9-50)	97,80
Id. 5 % (15-4-51)	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardea (Terni), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), Roccalvecce (Viterbo) e San Giovanni di Bieda (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Raniero Scianca fu Virgilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni);

il signor Ariodante Colletta di Igino, per la Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

il signor Egisto Spinelli fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno);

il marchese Franco Afan De Rivera Costaguti di Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccalvecce (Viterbo);

il signor Girolamo Gasbarri fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V AZZOLINI

(3553)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce), Nova Siri (Matera), Petilia Policastro (Catanzaro), Baunei (Nuoro), Fonni (Nuoro) e Usini (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Francesco De Notaris è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castrignano del Capo (Lecce);

2) Il signor Vincenzo Battifarano fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera);

3) Il signor Domenico Nicotera fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro);

4) Il signor Adolfo Millelire fu Ciriaco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro);

5) Il signor Stefano Duras fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

6) Il signor Antonio Delogu fu Ignazio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3554)

Cessione delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 25 luglio 1942-XX per notaio cav. dott. Domenico Mazzilli, con studio in Taranto, n. 48642 di repertorio, registrato a Taranto il 1° agosto 1942-XX al n. 224, mod. 1, vol. 170, con il quale la Cassa rurale ed artigiana con sede in Grottaglie (Taranto), in liquidazione coatta, ha convenuto col Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le attività e passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione coatta, con sede in Grottaglie, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3498)

Cessione alla Cassa di risparmio di Rieti delle attività del Credito agrario Sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 agosto 1942-XX tra la Cassa di risparmio di Rieti ed il Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, in liquidazone coattiva, con sede in Monterotondo (Roma), relativa alla cessione di attività della seconda azienda alla prima;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione del predetto Credito agrario sabino;

Autorizza

il Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, in liquidazione coattiva, con sede in Monterotondo (Roma), a cedere alla Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, le attività di cui alla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3555)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina;

Dispone:

Il dott. Cesare Fussone è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3499)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.